SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54/L

LEGGE 1º marzo 2002, n. **39.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

02G0038

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2002 - PF, quadro IQ», «Unico 2002 - SP, quadro IQ», «Unico 2002 - SC, quadro IQ», «Unico 2002 - ENC, quadro IQ», «Unico 2002 - AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001.

02A03077

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

02A02666

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2002, n. **40.**

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 726):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 10 ottobre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 novembre 2001.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2051):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 29 gennaio 2002 ed il 7 febbraio 2002.

Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 2002 (atto n. 2051/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 e approvato il 20 febbraio 2002.

Cette proposition de modification résulte de la Décision n° 13 de la XVe Conférence, qui est ainsi libellée en ce qui concerne la Convention :

Article XXI de la Convention :

(Texte français)

DECISION No.13 - AMENDEMENT A LA CONVENTION (PRO 44)

Il a été décidé d'amender comme suit l'Article XXI de la Convention relative à l'Organisation Hydrographique Internationale :

Ajouter le nouveau paragraphe 4 suivant :

« 4. *Toute modification de la Convention qui n'est pas entrée en vigueur à l'ouverture de la session ordinaire suivante est caduque sauf décision contraire de la Conférence.* »

(Texte anglais)

DECISION No.13 - AMENDMENT TO THE CONVENTION (PRO 44)

It was decided to amend Article XXI of the IHO Convention as follows :

Add the following new paragraph 4 :

« 4. *Any amendment to this Convention that has not entered into force is null and void at the opening of the next Ordinary Session, unless the Conférence decides otherwise* . ».

Aux termes de l'article XXI (2 et 3) de la Convention :

« Les propositions de modification sont examinées par la Conférence qui se prononce à leur égard à la majorité des deux tiers des Gouvernements membres représentés à la Conférence. Lorsqu'une proposition de modification a été approuvée par la Conférence, le Président du Comité de direction prie le Gouvernement de la Principauté de Monaco de la soumettre à toutes les Parties contractantes.

« La modification entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes trois mois après que les notifications d'approbation des deux tiers des Parties contractantes ont été reçues par le Gouvernement de la Principauté de Monaco. Celui-ci en informe les Parties contractantes et le Président du Comité de direction, en précisant la date d'entrée en vigueur de la modification. ».

Conformément aux dispositions ci-dessus reproduites, la Direction des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco serait très obligée aux Ministères des Affaires Etrangères des Etats parties à la Convention relative à l'Organisation Hydrographique Internationale, de bien vouloir lui faire savoir si la proposition de modification dont il s'agit recueille l'approbation de leurs Gouvernements.

Elle saisit cette occasion pour leur renouveler les assurances de sa haute considération./.

Monaco, le 23 NOV. 1998

PRINCIPAUTÉ DE MONACO — DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Tale proposta di emendamento risulta dalla Decisione n° 13 della XV° Conferenza, formulata come segue per quanto concerne la Convenzione:

Articolo XXI della Convenzione:

(Testo francese)

DECISIONE N.13 - EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE (PRO 44)

E' stato deciso di modificare come segue l'Articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica Internazionale :

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4 :

<<4. *Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria, è nulla salvo diversa decisione della Conferenza.*

Ai sensi dell'articolo XXI (2 e 3) della Convenzione:

<< Le proposte di emendamento sono esaminate dalla Conferenza, che si pronuncia in merito, a maggioranza di due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Quando una proposta di emendamento è stata approvata dalla Conferenza, il Presidente del Comitato di Direzione invita il Governo del Principato di Monaco a sottoporre tale proposta a tutte le Parti contraenti.

<< L'emendamento entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, passati tre mesi da quando le notifiche di approvazione di due terzi delle Parti contraenti sono state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo ne informa le Parti contraenti ed il Presidente del Comitato di Direzione, specificando la data di entrata in vigore dell'emendamento.>>

In conformità alle disposizioni di cui sopra, la Direzione degli Affari Esteri del Principato di Monaco sarà grata ai Ministeri degli Affari Esteri degli Stati Parte della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica internazionale, di farle cortesemente sapere se la proposta di emendamento in oggetto riscuote l'accordo dei loro Governi.

La Direzione si avvale della presente occasione per rinnovare loro i sensi della sua più alta considerazione.

Monaco, il 23 novembre 1998

02G0068

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2002.

Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si è ritenuto necessario procedere alla riderminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria;

Acquisito, in data 8 agosto 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 29 novembre 2001, il parere delle commissioni riunite V e XII del Senato della Repubblica e in data 29 novembre 2001, il parere della commissione XII della Camera dei deputati;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Fermo restando quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie

1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per gli arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2001, è stimato in L. 510.458.814.182.

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza unificata.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare agli enti titolari e procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

Art. 3.

Contenzioso

1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del Tesoro.

2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti della legge n. 210/1992, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso.

3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Roma, 8 gennaio 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A03261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Arturo Meglio di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Arturo Meglio, nato a Bari il 29 settembre 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law», di cui è in possesso, dal 2 ottobre 2001, come attestato dalla «Supreme Court» dello Stato di New York, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Master of Common Law Studies», conseguito presso la «Georgetown University» di Washington (U.S.A.) in data 29 maggio 2000;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 20 ottobre 1997, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Considerato il parere scritto del Consiglio nazionale forense del 18 gennaio 2002;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Arturo Meglio, nato a Bari il 29 settembre 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A03319

DECRETO 22 marzo 2002.

Determinazione delle modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 24-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si indica con la parola «legge» la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, l'ufficio elettorale centrale costituito pressa la Corte di cassazione procede alle seguenti operazioni in successione cronologica:

a) determina il numero dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale;

b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio in ciascun distretto, tenendo conto, per quelli collocati fuori ruolo, del luogo in cui essi svolgono la loro attività; per i magistrati in applicazione si tiene conto dell'ufficio di provenienza; i magistrati destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la Corte di cassazione sono considerati in servizio nel distretto di Roma;

c) individua il numero dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e procede alla divisione per quattro di tale numero, sommando il quoziente così ottenuto al numero complessivo dei magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo, con le modalità di cui all'art. 24-*ter* della legge;

d) determina il rapporto percentuale in cui si colloca il numero dei magistrati di ciascun distretto individuato ai sensi delle lettere *b)* e *c)*, rispetto a quello complessivo dei magistrati in servizio sul territorio nazionale;

e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi circoscrizionali, ad iniziare dal primo; qualora la percentuale relativa ad uno di tali distretti sia superiore a quella stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3 della legge, il sorteggio per l'assegnazione dello stesso è limitato al terzo e quarto collegio;

f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed assegna ogni estratto ad un diverso collegio circoscrizionale ad iniziare dal primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la percentuale minima tra quelle stabilite dall'art. 24-*bis*, comma 3 della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di magistrati in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti già assegnati al collegio, determini il superamento della percentuale massima stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3 della legge, si procede ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;

g) procede agli ulteriori sorteggi per l'assegnazione dei restanti distretti al terzo collegio circoscrizionale, fino a raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-*bis*, comma 4, della legge;

h) assegna i restanti distretti al quarto collegio circoscrizionale; qualora all'esito di tale operazione non si raggiunga la percentuale stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 4, della legge, si procede alla ripetizione integrale delle operazioni di sorteggio per la composizione dei quattro collegi.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: CASTELLI

02A03503

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2002.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'Interno, on. dott. Alfredo Mantovano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'on. dott. Maurizio Balocchi, il sen. dott. Antonio D'Alì, l'on. dott. Alfredo Mantovano e l'on. prof. Carlo Taormina sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'Interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2001, di accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Carlo Taormina dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Interno;

Visti i propri decreti in data 15 settembre 2001, concernenti le deleghe di attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Visto altresì il proprio decreto in data 9 gennaio 2002, con il quale i Sottosegretari di Stato all'Interno on. dott. Maurizio Balocchi, sen. dott. Antonio D'Alì e on. dott. Alfredo Mantovano, ferme restando le deleghe agli stessi affidate con i citati decreti 15 settembre 2001, sono stati delegati alla firma dei provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana di cui agli articoli 5, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, già delegati al Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Taormina;

Ritenuto di delegare il Sottosegretario di Stato all'Interno on. dott. Alfredo Mantovano per le materie relative al coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, e al coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di competenza dei rispettivi Commissari, già delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Carlo Taormina;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno on. dott. Alfredo Mantovano è delegato per le materie relative al coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, e al coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di competenza dei rispettivi Commissari.

Art. 2.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sè avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 319

02A03327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «M.G.C. S.r.l.», unità di Rocca D'Evandro. (Decreto n. 30689).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 14/99 del 19 marzo 1999 pronunciata dal Tribunale di Cassino (Frosinone) che ha dichiarato il fallimento della M.G.C. S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 marzo 1999;

Vista la successiva nota del curatore fallimentare datata 20 dicembre 2001, con la quale viene precisato l'esatto numero dell'organico azinedale avente diritto al predetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla M.G.C. S.r.l. sede in Rocca D'Evandro (Caserta), unità in Rocca D'Evandro (Caserta), per un massimo di venti unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1999 al 19 marzo 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

tori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02796

DECRETO 22 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Tintoria Stamperia Tessuti T.S.T. S.r.l.», unità di Galliate. (Decreto n. 30690).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 48/01 del 2 ottobre 2001 pronunciata dal Tribunale di Novara che ha dichiarato il fallimento della Tintoria Stamperia Tessuti T.S.T. S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria Stamperia Tessuti T.S.T. S.r.l. sede in Novara, unità in Galliate (Novara), per un massimo di quarantanove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 2001 al 2 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02797

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «Ital Ricami», unità di Castrignano dei Greci. (Decreto n. 30691).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, CIPI, adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale;

Visto il decreto ministeriale n. 16967 del 25 febbraio 1995, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - condividendo il parere negativo del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1996, n. 41 - non ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale, presentato, per il periodo decorrente dal 13 settembre 1993, dalla ITAL RICAMI di Agostino Frisullo & C. S.a.s., con sede ed unità in Castrignano dei Greci (Lecce);

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, proposto dalla stessa ITAL RICAMI in data 30 maggio 1995, per l'annullamento del sopra indicato decreto n. 16697 del 1995;

Vista la sentenza n. 3485 del 5 luglio 2000 del predetto TAR per la Puglia, prima sezione di Lecce trasmessa dall'avvocatura distrettuale territorialmente competente in data 11 gennaio 2001, di accoglimento del suddetto ricorso e, per l'effetto, di annullamento del decreto impugnato;

Vista la nota in data 12 marzo 2001 con la quale la direzione generale della previdenza e assistenza sociale, DIV. XI, ha chiesto, all'avvocatura generale dello Stato di introdurre innanzi al Consiglio di Stato appello avverso la citata sentenza n. 3485/2000;

Vista la nota in data 11 dicembre 2001 con la quale l'avvocatura generale dello Stato ha comunicato di non ritenere giustificata la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla citata sentenza del TAR per la Puglia;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed in ottemperanza alla decisione n. 3495 del 5 luglio 2000 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima sezione di Lecce, è approvato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 settembre 1993 all'11 settembre 1994 della ditta ITAL RICAMI di Agostino Frisullo & C. S.a.s., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), unità di Castrignano dei Greci (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02798

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti della «S.r.l. Ital Ricami», unità di Castrignano dei Greci. (Decreto n. 30712).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nel1a legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze della ditta Ital Ricami di Agostino Frisullo & C. S.a.s., tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ital Ricami di Agostino Frisullo & C. S.a.s., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), unità in Castrignano dei Greci (Lecce), per un massimo di trentacinque unità lavorative, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994;

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993, con decorrenza 13 settembre 1993.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento di cui all'art. 1 è prorogata per il periodo dal 13 marzo 1994 all'11 settembre 1994, per un massimo di trentasei unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo (amministrazione controllata - decreto tribunale di Lecce in data 26 maggio 1993).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione, delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03011

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. «Zanussi Elettromeccanica», unità di Conegliano, Pordenone, Rovigo e Villa di Villa. (Decreto n. 30713).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Zanussi elettromeccanica - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30427, datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30432 del 24 ottobre 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 luglio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto Ministeriale n. 30427, datato 24 ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede in Pordenone, unità di:

Conegliano (Treviso), per un massimo di due unità lavorative;

Pordenone, per un massimo di tredici unità lavorative;

Rovigo, per un massimo di trecentossessanta unità lavorative;

Villa di Villa (Belluno), per un massimo di millesette unità lavorative;

per il periodo dal 26 agosto 2001 al 25 febbraio 2002;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03010

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della «S.r.l. Iclat», unità di Campobasso. (Decreto n. 30714).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 3940, dell'11 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Campobasso che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Iclat con sede e unità produttiva in Campobasso;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 settembre 2001;

Visto il contratto d'affitto, stipulato in data 31 ottobre 2001, dalla curatela della società Iclat con la società Dinamica S.r.l., la quale si è impegnata ad assumere tutto il personale *ex* Iclat entro e non oltre sessanta giorni dalla data di stipulata del contratto di affitto;

Vista la nota datata 10 gennaio 2002, con la quale il curatore fallimentare comunica che, il predetto termine per la riassunzione dei lavoratori in questione da parte della società Dinamica, è stato prorogato, con provvedimento del tribunale di Campobasso, fino al 28 febbraio 2002, (centoventesimo giorno dal 31 ottobre 2001, data di stipula del contratto di affitto).

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento fino alla data del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iclat, sede in Campobasso, unità in Campobasso, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 16 settembre 2001 al 28 febbraio 2002, per un massimo di diciassette unità lavorative;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002.

Il direttore generale: ACHILLE

02A03009

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della «S.p.a. Irti Lavori», unità di Sassa Scalo. (Decreto n. 30715).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Irti Lavori, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 9 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edilizia applicato — a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità su un organico complessivo di n. 18 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, con sede in Sassa Scalo (L'Aquila), unità di Sassa Scalo (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03008

DECRETO 29 gennaio 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla «S.r.l. Case Nuove, dal 4 dicembre 2001 C.S.P. Centro Stampa Poligrafici», unità di Bologna e Firenze. (Decreto n. 30716).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Case Nuove dal 4 dicembre 2001 C.S.P. Centro Stampa Poligrafici;

Visto il decreto direttoriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 48 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Case Nuove dal 4 dicembre 2001 C.S.P. Centro Stampa Poligrafici, sede in Campi Bisenzio (Firenze):

unità di Bologna: per un massimo di 3 dipendenti prepensionabili;

unità di Firenze: per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili,

per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03007

DECRETO 29 gennaio 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla «S.p.a. Poligrafici editoriale», unità di Bologna e Firenze. (Decreto n. 30717).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Poligrafici editoriale;

Visto il decreto direttoriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 88 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.pa. Poligrafici Editoriale, sede in Bologna:

unità di Bologna: per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili;

unità di Firenze: per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili,

per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03006

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Beloit Italia, ora PMT Italia S.p.a.», unità di stab.to e uffici di Pinerolo. (Decreto n. 30718).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 12 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a. - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Beloit Italia, ora PMT Italia S.p.a. con sede in Pinerolo, unità di Stab.to e uffici di Pinerolo (Torino), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03005

DECRETO 29 gennaio 2002.

Rettifica al decreto direttoriale n. 30182 del 31 luglio 2001 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Garboli - REP - impresa generale costruzioni, ora Garboli Conicos», unità di Milano uffici e Mazzo di Rho. (Decreto n. 30719).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, n. 28134, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Garboli REP Impresa generale costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., per il periodo dal 30 ottobre 1998 al 29 ottobre 2000;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Visto l'art. 1 del decreto direttoriale del 31 luglio 2001, n. 30182 nel quale è stato indicato in 16 il numero delle unità lavorative di Milano uffici e Mazzo di Rho (Milano) interessate al suddetto trattamento per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2002 con la quale l'azienda ha precisato che il numero dei lavoratori interessati al trattamento in parola presso le unità di Milano uffici e Mazzo di Rho sono 19 anziché 16;

Ritenuto pertanto di rettificare il citato art. 1 del decreto direttoriale del 31 luglio 2001, n. 30182 e di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per 19 unità lavorative, in luogo di 16, dipendenti dalle unità produttive di Milano uffici e Mazzo di Rho;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30182 del 31 luglio 2001, il numero dei lavoratori dipendenti da Milano uffici e Mazzo di Rho citato all'art. 1 del decreto direttoriale è da intendersi 19 in luogo di 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03004

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. EPP European Precision Plastic», unità di Salerno. (Decreto n. 30720).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. EPP European Precision Plastic tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, con sede in Salerno, unità di Salerno per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 26 agosto 2001 al 25 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recante dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03003

DECRETO 8 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cer-Be», in Trescore Balneario.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 ottobre 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 29 gennaio 2002 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «CER-BE», con sede sociale in Trescore Balneario (Bergamo), costituita in data 4 febbraio 1992 per rogito notaio dott. Esposito Antonio, repertorio n. 130068, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 267482 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2590/295922).

Bergamo, 8 marzo 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A03279

DECRETO 12 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Rocco a r.l.», in Ceriale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta di diritto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«San Rocco a r.l.», con sede in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 160 - BUSC n. 1002/245557, registro imprese n. 13680.

Savona, 12 marzo 2002

Il direttore provinciale: SAVOIA

02A03322

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 che dispone il trasferimento della Direzione generale della cooperazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero delle attività produttive con decorrenza 1° giugno 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001

per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti di organizzazione degli uffici territoriali di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1. «Agrivarese società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Casalzuigno, costituita in data 2 aprile 1984, rogito notaio dott. Bortoluzzi, repertorio n. 3985/368, registro società n. 12190 del tribunale di Varese. B.U.S.C. n. 1511/204542;

2. «S.r.l. Cooperativa Tresiana», con sede in Lavena-Ponte Tresa, costituita in data 7 aprile 1962, rogito notaio dott. Morganti, repertorio n. 12296/1515, registro società n. 4431 del tribunale di Varese, B.U.S.C. n. 458/73126;

3. «Cooperativa a responsabilità limitata Sem», con sede in Varese, costituita in data 28 ottobre 1992, rogito notaio dott. Gaudenzi, repertorio n. 47858/3707, registro società n. 19605 del tribunale di Varese, B.U.S.C. n. 1821/261113;

4. «Il Castellazzo Piccola società cooperativa sociale a responsabilità limita», con sede in Fagnano Olona, costituita in data 16 ottobre 1997, rogito notaio dott. Fantigrossi, repertorio n. 75305/9239, registro società n. 74423, B.U.S.C. n. 1969/281606.

Varese, 13 marzo 2002

Il direttore: BUONOMO

02A03265

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società coperativa a r.l. «Edizione Del Gruppo», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Edizione Del Gruppo», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Mobilio in data 16 giugno 1980, repertorio n. 1366, registro imprese n. 5450 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A03426

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «San Vito», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «San Vito», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Raffaele Quaranta in data 25 giugno 1997, repertorio n. 24759, registro imprese n. 129962/97 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A03425

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Biovegetal Sud», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Biovegetal Sud», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Aldo Gargano in data 28 febbraio 1996, repertorio n. 32021, registro imprese n. 69898/96 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A03423

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2002.

Modalità di diffusione delle informazioni di sicurezza da fornire ai passeggeri delle navi veloci da passeggeri in servizio di linea con porti nazionali.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visti gli articoli 6 e 192 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la convenzione internazionale SOLAS '74 e successivi emendamenti;

Vista la circolare dell'IMO MSC/CIRC 699 in data 17 luglio 1995 e relativo annesso contenente le «Linee guida revisionate per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri»;

Ritenuto necessario, pertanto, emanare disposizioni applicative delle raccomandazioni contenute nella predetta circolare IMO allo scopo di darne attuazione, fissando le modalità ed il contenuto delle informazioni minime di sicurezza da fornire ai passeggeri delle unità veloci in servizio di linea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende:

a) per «unità veloce da passeggeri»: un'unità veloce come individuata nel secondo comma della regola 1 del capitolo X della «Convenzione Solas del 1974», come modificata, che trasporti più di dodici passeggeri;

b) per «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:

1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

2) un bambino di età inferiore ad un anno.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quando diversamente indicato, si applicano a tutte le unità veloci da passeggeri soggette al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.

Art. 3.

Informazioni ai passeggeri con impianti visivi

1. Sulle navi sulle quali sono previsti esclusivamente posti a sedere, devono essere installati avvisi luminosi o impianti per la trasmissione video visibili da tutti i passeggeri seduti per comunicare loro eventuali misure di sicurezza.

2. Il comandante deve poter ordinare ai passeggeri, con gli impianti previsti al comma precedente, di rimanere seduti ogni qualvolta lo riterrà opportuno per motivi di sicurezza.

3. Sulle unità veloci dotate di impianti per la trasmissione video, prima della partenza o immediatamente dopo e, se il viaggio dura più di un'ora, ad intervalli periodici, comunque non superiori a sessanta minuti, è proiettato, tramite i predetti impianti un filmato contenente almeno le seguenti informazioni:

descrizione dei segnali di allarme;

ubicazione dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;

modalità utilizzate per l'indicazione visiva attraverso i contrassegni di cui all'art. 8 dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;

ubicazione delle cinture di salvataggio e modalità per indossarle;

indicazione delle azioni essenziali da intraprendere nei diversi casi di emergenza;

identificazione dei membri dell'equipaggio come previsto dall'art. 6;

segnalazione della presenza delle illustrazioni di cui all'art. 4, con invito ai passeggeri a prenderne visione.

Le istruzioni sono impartite almeno in lingua italiana ed inglese.

Art. 4.

Informazioni ai passeggeri con illustrazioni

1. Su tutte le unità veloci devono essere disponibili per ogni passeggero, in vicinanza di ogni sedile e sistemati in numero sufficiente sulle paratie di tutti i locali frequentati dai passeggeri, appositi opuscoli e cartelli contenenti le istruzioni per l'emergenza.

2. Tali istruzioni comprendono almeno:

descrizione del segnale d'allarme generale d'emergenza;

schema generale dell'unità sul quale siano chiaramente riportati i percorsi e le vie di sfuggita e sia individuata la locazione dei mezzi di salvataggio;

illustrazioni sulle modalità per indossare le cinture di salvataggio.

3. Gli opuscoli, oltre che utilizzare gli stessi disegni dei contrassegni di cui all'art. 8, contengono idonei pittogrammi e/o fotografie rappresentativi delle operazioni da compiere con testo almeno in lingua italiana ed inglese.

Art. 5.

Informazioni ai passeggeri con impianti audio

1. Su tutte le unità veloci deve essere installato un impianto di altoparlanti che copra tutte le zone frequentate dai passeggeri. L'impianto deve essere in grado di assicurare l'emissione di annunci con un'intensità sonora di circa 20 db al di sopra del livello di rumore normalmente presente e, comunque, chiaramente udibili.

2. Su tutte le unità veloci, prima di ogni partenza o immediatamente dopo, è effettuato un annuncio, mediante il predetto sistema di altoparlanti, contenente almeno le seguenti informazioni:

descrizione del segnale di allarme generale d'emergenza;

modalità utilizzate per l'indicazione visiva attraverso i contrassegni di cui all'art. 8 dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio;

ubicazione delle cinture di salvataggio con segnalazione che le modalità per indossarle sono contenute nelle apposite illustrazioni dell'art. 4;

indicazione delle azioni essenziali da intraprendere nei diversi casi di emergenza;

identificazione dei membri dell'equipaggio come previsto dall'art. 6;

segnalazione della presenza delle illustrazioni di cui all'art. 4, con invito ai passeggeri a prenderne visione.

Le istruzioni sono impartite, in maniera completa ma sintetica, almeno in lingua italiana ed inglese.

Art. 6.

Identificazione dei membri dell'equipaggio

1. Per essere chiaramente individuabili dai passeggeri in situazioni di emergenza, membri dell'equipaggio, che hanno il compito di guidare ed aiutare i passeggeri stessi, non dotati di uniformi o di particolari abiti da lavoro, devono indossare segni distintivi quali berretti o indumenti muniti di materiale foto-luminescente che riporta la dicitura «CREW»; tali indumenti devono essere permanentemente indossati.

Art. 7.

Contrassegno delle sfuggite, dei punti di riunione e dei mezzi di salvataggio

1. La posizione delle sfuggite, dei punti di riunione, delle zone d'imbarco, dei mezzi e delle dotazioni di salvataggio devono essere chiaramente individuati utilizzando la simbologia contenuta nella Risoluzione IMO A.760(18).

2. Le sfuggite, i punti di riunione e le zone d'imbarco ed i percorsi per raggiungerli devono essere facilmente individuabili anche in caso di avaria all'impianto di energia elettrica principale e di emergenza se quest'ultima è prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

02A03263

DECRETO 8 marzo 2002.

Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2002, per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;

Considerato che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota hanno già utilizzato la maggior

parte delle autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori congrui quantitativi di autorizzazioni per programmare l'attività di trasporto delle merci senza soluzione di continuità;

Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilità di programmare meglio l'attività di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2002 e che hanno restituito utilizzato l'80% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.

Le imprese richiedenti potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 50% dell'intera quota attribuita per l'anno, cioè un numero uguale alla prima tranche.

Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nell'allegato 5 al decreto dirigenziale 12 novembre 2001, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, verrà distribuito un numero di autorizzazioni più favorevole all'impresa.

Art. 2.

L'allegato n. 5 del decreto dirigenziale 12 novembre 2001 viene modificato come segue:

«Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) imprese che hanno in disponibilità da uno a dieci veicoli: fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;

b) imprese che hanno in disponibilità oltre dieci veicoli: un'autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di cento autorizzazioni».

Art. 3.

Il testo del presente decreto è disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: RICOZZI

02A03424

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 dicembre 1998 eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Midicoop Laurentina Terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, viale Europa n. 100, costituita in data 7 febbraio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Mario Liguori di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 22 marzo 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Franceso Romano Pappalardo con studio in Roma, via Garigliano n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03315

DECRETO 15 marzo 2002.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», misura 2.1.b., Pacchetto integrato di agevolazioni (P.I.A.) - Formazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A., che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla seconda modalità operativa della suddetta Misura 2, denominata P.I.A. Formazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono realizzare un'iniziativa consistente in un programma di investimento agevolabile dalla legge n. 488/1992 del settore «industria», che preveda un considerevole incremento occupazionale, ed in un correlato programma di formazione ammissibile agli «incentivi alla formazione»;

Vista la circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive, che ha fissato le modalità di attuazione di tale specifica misura denominata PIA Formazione;

Visti i punti 1.2 e 1.3 della detta circolare con i quali si stabilisce che il sistema agevolativo P.I.A. Formazione è applicato utilizzando i bandi della legge n. 488/1992, settore «industria» e che le relative risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il punto 12 della predetta circolare che prevede in prima applicazione particolari modalità per l'accesso alle agevolazioni e, in particolare, il punto 12.3 - che rende disponibili per tale prima applicazione risorse cofinanziate FSE pari a venticinque milioni di euro per i programmi agevolati dalla legge n. 488/1992 con le graduatorie pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2001 e pari a otto milioni di euro per i programmi agevolati con le graduatorie relative al bando i cui termini di presentazione delle domande si sono chiusi il 30 giugno 2001 - ed il punto 12.5, che chiarisce che i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono fissati con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il proprio decreto del 6 novembre 2001, relativo ai termini del bando del 2002 del settore «industria» della legge n. 488/1992;

Considerato che il P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» ha complessivamente destinato alla Misura 2 Pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 milioni di euro e risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 milioni di euro;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A. Formazione di cui alle premesse, le cui modalità applicative sono state stabilite con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, sono i medesimi del bando attualmente in corso del settore «industria» del 2002 (quattordicesimo bando) della legge n. 488/1992, il cui termine finale sarà fissato con successivo decreto. Tali domande sono presentate alle banche concessionarie di cui alla circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001.

2. I termini di presentazione delle domande per l'accesso ai soli incentivi alla formazione da parte delle imprese che hanno già beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi ai sensi della legge n. 488/1992, secondo quanto indicato al punto 12 della richiamata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, relativo alla prima applicazione della predetta misura P.I.A. Formazione, sono fissati dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo ovvero, limitatamente alle domande presentate entro il 30 giugno 2001 ed agevolate nel bando del 2001, e qualora successivo, fino al trentesimo giorno dalla pubblicazione delle relative graduatorie. Tali domande sono presentate alla medesima banca concessionaria presso la quale è stata presentata la domanda già agevolata ai sensi della legge n. 488/1992.

3. Per le domande di cui al precedente comma 2, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive le risultanze istruttorie entro i trenta giorni successivi al termine finale di cui allo stesso comma 2 ed entro i successivi trenta giorni il Ministero delle attività produttive provvede a individuare, tra le domande istruite positivamente dalle banche concessionarie, quelle a cui concedere, nel limite delle risorse disponibili, gli incentivi alla formazione, secondo l'ordine delle posizioni occupate dai relativi programmi agevolati ai sensi della legge n. 488/1992 nelle pertinenti graduatorie. Il Ministero pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle domande agevolate, con l'indicazione dell'importo delle agevolazioni concesse, e contestualmente emana i relativi decreti di concessione. La prima quota di agevolazione è resa disponibile presso la banca concessionaria il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del detto elenco.

4. Per l'agevolazione delle domande di cui al comma 1, sono assegnati quaranta milioni di euro cofinanziati dal FSE per le spese di formazione e 225,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR per i correlati investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992. Per l'agevolazione delle domande di cui al comma 2, le risorse sono quelle indicate al punto 12.3 della richiamata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03317

DECRETO 15 marzo 2002.

Differimento del termine per l'invio da parte del comune di Napoli del programma riguardante gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale 1° giugno 1998, n. 225, recante il regolamento sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2001, concernente la determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce il termine del 12 ottobre 2001, corrispondente al centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, per l'invio dei programmi elaborati dalle amministrazioni comunali per gli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266 del 1997;

Vista la nota n. 276 del 1° febbraio 2002 dell'assessore allo sviluppo del comune di Napoli con la quale si richiede il differimento del termine del 12 ottobre 2001 per l'invio al Ministero delle attività produttive del programma di intervento per l'utilizzo delle disponibilità di cui al predetto decreto del 10 maggio 2001, in considerazione del pregiudizio che la mancata utilizzazione delle risorse assegnate comporterebbe per lo sviluppo delle aree di degrado urbano del territorio comunale;

Ritenuto opportuno procedere al differimento del termine indicato stante la richiesta del comune di Napoli;

Ritenuto, peraltro, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato regolamento n. 225 del 1998, di dover confermare al 31 dicembre 2003 il termine oltre il quale le disponibilità assegnate al comune di Napoli con il predetto decreto del 10 maggio 2001 e non impegnate sono restituite al Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del trasferimento delle risorse per lire 10.603.000.000, pari ad euro 5.475.992,50, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, è differito al 1° marzo 2002 il termine entro il quale il comune di Napoli invia il programma di intervento e fissa la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale ai sensi del regolamento 1° giugno 1998, n. 225.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 non impegnate entro il 31 dicembre 2003 sono restituite al Ministero delle attività produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03326

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2002.

Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
ED
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI
ED
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regola-

mento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonché per la trasmissione informatica dei dati;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 dinanzi citato;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1) Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;

c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria;

d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda;

e) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus;*

f) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus* destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

g) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

h) autorità competente: il Ministero della salute, in quanto autorità competente ai sensi della normativa comunitaria, e, ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;

i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella Banca dati nazionale (BDN) secondo quanto stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2;

j) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorità competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;

k) certificato elettronico di identità: l'abilitazione per l'accesso alla BDN.

Art. 2.

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina

1. Le principali finalità dell'anagrafe bovina sono:

a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);

b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.

2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) i detentori degli animali,

b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

d) i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

e) AGEA e organismi pagatori;

f) le regioni e le province autonome;

g) il Ministero della salute.

4. L'anagrafe bovina si basa:

a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;

b) sulla registrazione in tempo reale e comunque nei tempi previsti dalla normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati nazionale (BDN) prevista all'art. 6.

5. L'autorità sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.

2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

3. In conformità alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari spettanti a ciascun allevamento è effettuata dalla banca dati nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL competente.

4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione nella banca dati nazionale ed in conformità alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello riportato nell'allegato II.

5. I marchi possono essere commercializzati solo previa certificazione di conformità del Ministero della salute. I criteri e le modalità per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Passaporto

I. Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il modello del passaporto è conforme al modello riportato nell'allegato III.

2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre può essere omessa sul passaporto previsto al comma precedente solo per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.

3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.

Art. 5.

Registrazione

1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella banca dati nazionale.

2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette giorni dall'evento.

3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che insistono sul territorio di competenza.

4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro aziendale è rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed è conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti più allevamenti a ciascun proprietario è rilasciato un registro aziendale.

5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale può essere realizzato anche in via informatica, con modalità dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalità stabilite nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata è unica ed è realizzata in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le funzionalità citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Mini-

stero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del soggetto interessato al fine di garantire l'interoperabilità della BDN e del SIAN.

Art. 7.

Compiti del detentore

1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro previsto all'art. 5, comma 4, ove riporta entro tre giorni dall'ingresso in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura del capo, almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;

b) la data del decesso per gli animali morti in azienda con indicazione della causa di morte desumibile dal certificato sanitario;

c) per gli animali che lasciano l'azienda: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del trasportatore, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);

d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione del trasportatore, dai quali l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).

2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, i marchi auricolari. Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

4. Il detentore appone entro venti giorni dalla nascita i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

5. Il detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da Paesi terzi, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari.

6. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 5 alla banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla BDN, invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi terzi, la cedola identificativa prevista all'art. 3, comma 4, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.

7. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari previsti all'art. 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

8. Non occorre identificare, con le modalità di cui al comma 5, gli animali importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

9. Il detentore:

a) è responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;

b) completa, all'arrivo di ciascun animale il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;

c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;

d) può registrare direttamente — secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2 — la morte di un animale nella banca dati nazionale ed è tenuto ad inviare il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso;

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinano dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;

f) comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali e di quanto indicato alla lettera *a)* all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria competente che provvederà alla registrazione in BDN.

10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.

11. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.

Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN:

a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, così come definite nel manuale operativo;

b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.

Art. 9.

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 l'elenco dei fornitori di marchi auricolari è registrato in BDN.

2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto richiesto all'art. 3 del presente decreto.

3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite nel manuale operativo.

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale:

a) è connesso alla BDN;

b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;

c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito nella BDN secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul registro previsto all'art. 5;

d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;

e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;

f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;

g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione «DUPLICATO»;

h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei controlli che evidenziano le irregolarità, all'organismo pagatore.

2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.

Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attività prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;

b) disciplinano le modalità e le procedure di cui all'art. 5, comma 5.

2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.

3. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui all'art. 6, comma 2, relative all'uniformità dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.

Art. 12.

Compiti del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute:

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro delegati il certificato elettronico di identità che distribuisce per il tramite del servizio veterinario delle AUSL;

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformità;

c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco;

d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;

e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, alle regioni e alle province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.

2. Il Ministero della salute, in quanto autorità competente ai sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi di uno specifico organismo di ispezione.

3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo.

Art. 13.

Obiettivi degli organismi pagatori

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) 3887/92, del regolamento (CE) 1254/99, nonché ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati:

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:

*a*1) tipo di produzione (da latte o da carne);

a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza;

a3) codice del libro genealogico di iscrizione;

a4) allevamento sottoposto a campione;

a5) tipo del campione;

b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:

b1) marca auricolare;

b2) data di nascita;

b3) sesso;

b4) razza o tipo genealogico;

b5) data di entrata in allevamento;

b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine*)*;

b7) codice della madre;

b8) data di presentazione e codice della domanda di premio;

c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:

c1) data di uscita dall'allevamento;

c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero;

c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione;

d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:

d1) data di morte;

d2) causa della morte;

e) dati relativi alla macellazione:

e1) data di macellazione;

e2) marca auricolare;

e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;

e4) peso della carcassa;

e5) classificazione;

e6) categoria;

e7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;

f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:

f1) data di macellazione;

f2) causa di macellazione;

f3) marca auricolare;

f4) esiti positivi test rapidi BSE;

g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;

h) inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:

h1) codice aziendale;

h2) tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo;

h3) data della sanzione;

h4) tipo di sanzione;

h5) importo della sanzione;

i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità dalle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:

i1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;

i2) tipo di inadempienza o irregolarità codificate;

i3) data della sanzione;

i4) tipo di sanzione,

i5) importo della sanzione;

j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante;

k) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità riscontrate nelle domande di premio:

*k*1*)* codice aziendale;

*k*2*)* tipo di inadempienza o irregolarità codificate nel manuale operativo;

*k*3*)* tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);

*k*4*)* importo della sanzione.

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 è effettuata, nel termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da:

a) detentore per i dati di cui alle lettere *a*1*)*, *a*2*)*, *a*3*)*, *b)*, *c*1*)*, *c*2*)*, *d*1*)*, *d*2*)* del comma 1;

b) struttura di macellazione per i dati di cui alle lettere *c*3*)*, *e)* del comma 1;

c) AUSL per i dati di cui alle lettere *f)*, *h)*, *i)*, *j)* del comma 1;

d) AGEA per i dati di cui alle lettere *a*4*)*, *a*5*)*, *k)* del comma 1,

e) BDN per i dati di cui alla lettera *g)* del comma 1;

3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla BDN.

4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalità di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.

Art. 14.

Assistenza

1. Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, possono avvalersi dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni possono individuare altri soggetti per l'adempimento dei compiti suddetti.

2. Gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita convenzione per le finalità previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.

Art. 15.

Coordinamento

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di coordinamento e composto da:

a) un rappresentante del Ministero della salute;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;

d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;

e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;

f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

2. Il comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalità di emanazione del presente decreto. Il comitato verifica la compatibilità della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operatività della banca dati regionale.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1° luglio 2002.

2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro degli affari regionali
LA LOGGIA

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170

ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare **sinistro**
Lato interno:
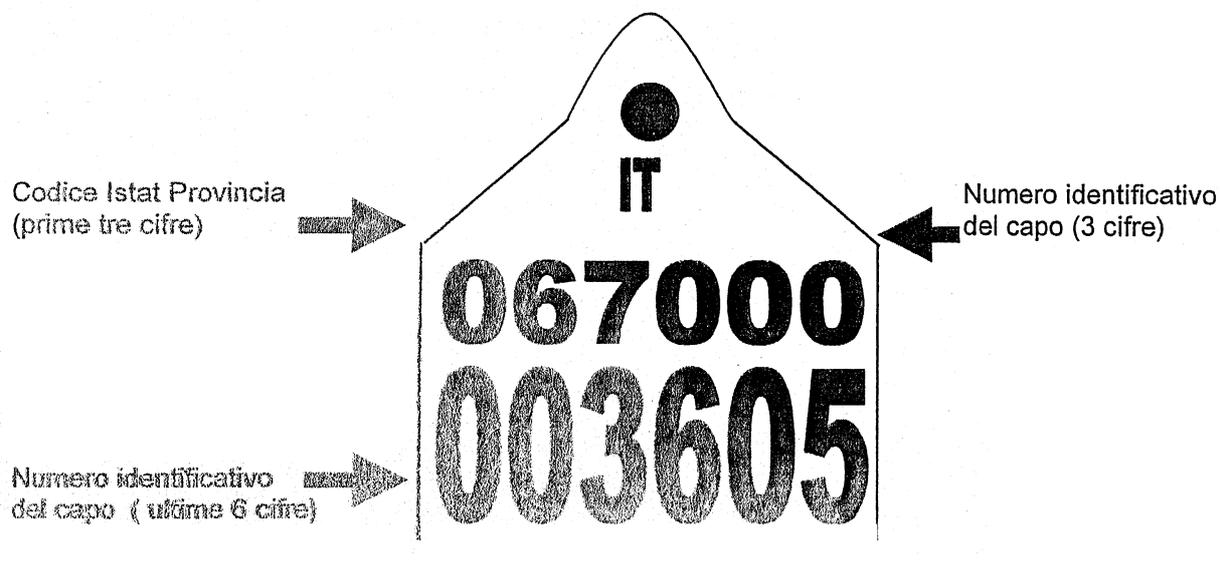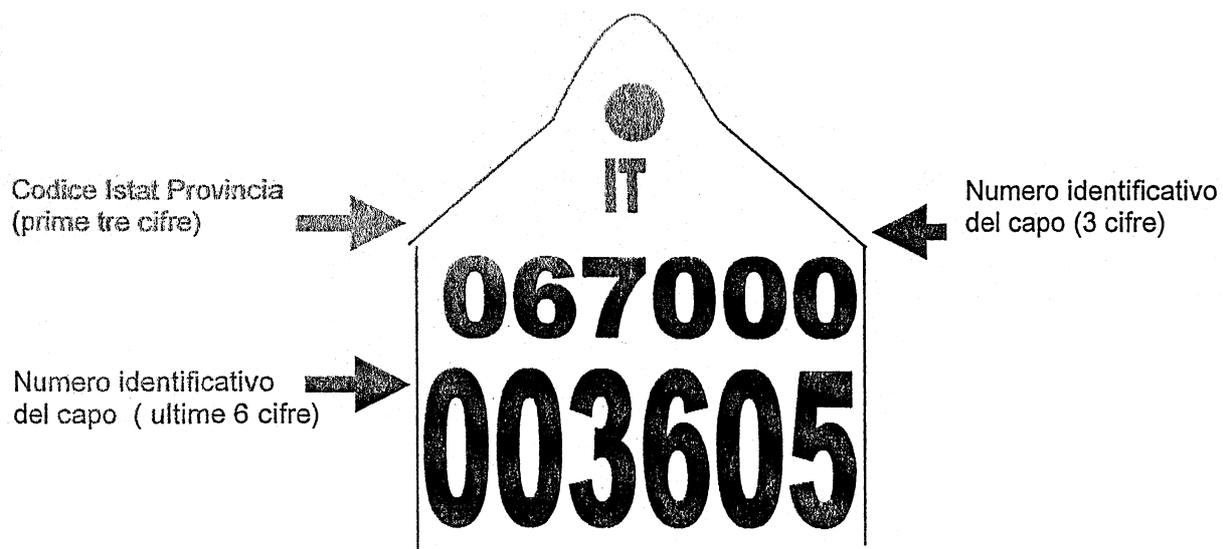
Lato esterno

Marca auricolare da apporre sul padiglione **auricolare destro**
Lato interno:
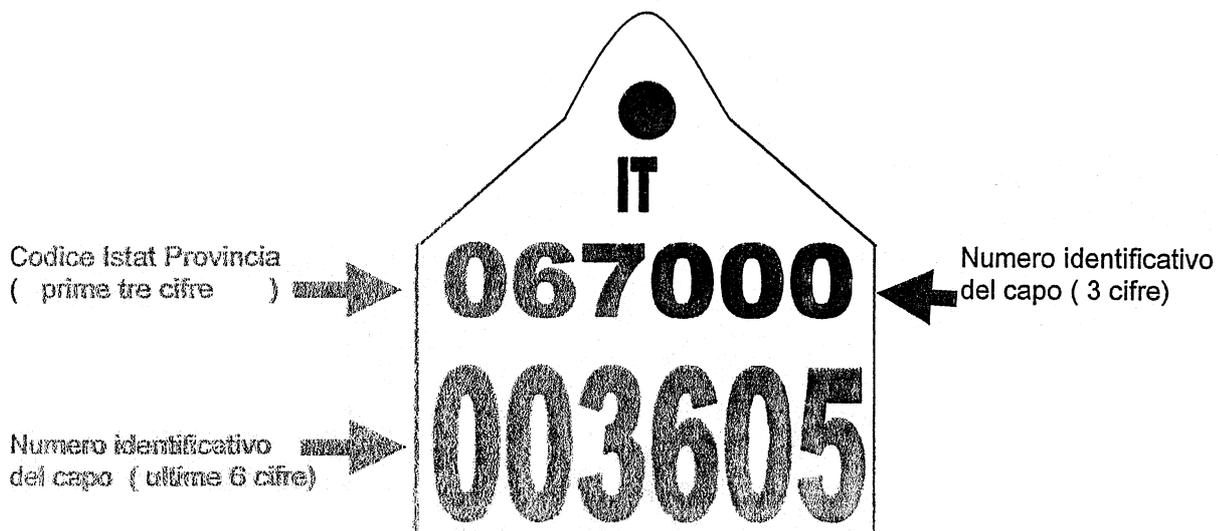
Lato esterno
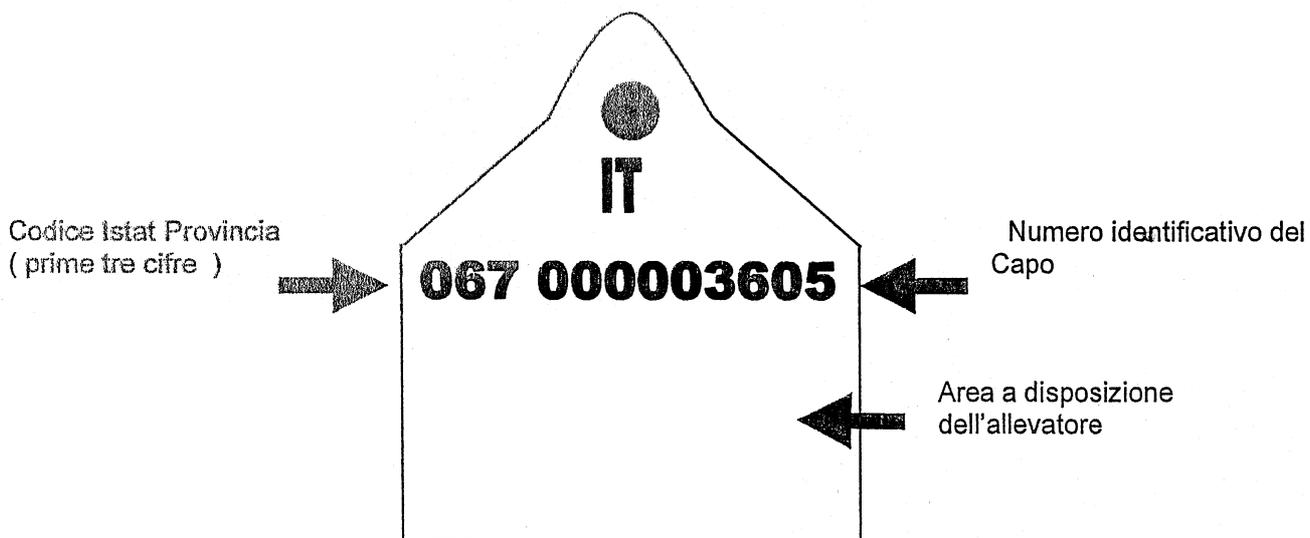
I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile;

b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;

g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;

j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;

k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

ALLEGATO II

Fronte

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE A BARRE

CODICE IDENTIFICATIVO

☐ ☐

Codice azienda

☐ ☐ ☐

Codice del marchio della madre ☐

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1) ☐ Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale ..../......./...... Data di applicazione del marchio ..../......./......

Data ingresso in stalla ....../......./...... Nato in azienda ☐ Razza ____________

Origine dell'animale: Paesi Terzi ☐ (3) Paese di provenienza:____________

Detentore (cognome, nome): ____________ Cod. fiscale ____________

Proprietario cognome, nome) (2) : ____________ Cod. fiscale ____________

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione ..../......./...... Firma ____________

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente cedola come Passaporto provvisorio

In data ___/___/_______
Azienda di destinazione
(primo spostamento)

☐ ☐ ☐

In data ___/___/_______
Azienda di destinazione
(secondo spostamento)

☐ ☐ ☐

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(4) in data: .../....../....

presso ____________

Comune ____________ Prov. _______

(4) Cancellare la dizione non corretta

Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL ....di.............
Via.......................................
CAP CITTA'.................
PROVINCIA ....

Fronte

ALLEGATO III

SERVIZIO VETERINARIO
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

CODICE AZIENDALE (6) [ ] [ ] [ ]

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

Proprietario (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: [ ] [ ] Sesso (M / F) [ ]

Razza .... **Data nascita** ..../........./........

Marca della madre(1) .... [ ] *Codice progetto* (5)

Marca precedente(2) .... **Codice Paese d'origine** ....

Data ingresso in stalla ..../........./........ Data rilascio ..../........./.......

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE

10,4 cm

14,5 cm

Retro

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../.........
Firma del detentore **1**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../.........
Firma del detentore **2**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../.........
Firma del detentore **3**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../.........
Firma del detentore **4**

(4) **Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n.** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(4) **Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n.** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(4) **Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n.** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(1) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(2) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi.
(3) Cancellare la dizione non corretta.
(4) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(5) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(6) Azienda di nascita (o di prima importazione)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(3) in data:....../....../......

presso ____________________

Comune ____________________ Prov. _______

ALLEGATO IV

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

Num. ordine	Marchio di identificazione	Razza	Sesso (M/F)	Codice della madre	CARICO O NASCITA				SCARICO O MORTE			Marchio precedente	Estremi modello 4 (4)
					Nato in azienda (inserire N) o acquistato (Inserire A)	Data di nascita	Data ingresso	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (inserire M) o venduto (inserire V)	Data di morte o di vendita	Destinazione (2)		
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti
(4) Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti

PAGINA N ____

02A03223

DECRETO 11 febbraio 2002.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil». (Decreto MDR n. 36/2002).

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza - codice fiscale n. 03804220154, la specialità medicinale «Fluimucil», nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine; «100 mg/5 ml granulato per sciroppo», 1 flacone; «200 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine;

Vista la domanda presentata in data 1° agosto 1996, integrata in data 21 giugno 2000 e 19 dicembre 2001, con la quale la succitata società Zambon Italia S.r.l. di Vicenza, ha chiesto per le confezioni di cui trattasi la qualifica di «medicinale da banco o di automedicazione» e la modifica della denominazione in «Fluimucil Mucolitico»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 4-5 aprile 2000;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni della specialità medicinale di cui trattasi appartenenti ad altre classificazioni ai fini della fornitura dalla confezione classificata come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FLUIMUCIL, nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 020582060; «100 mg/5 ml granulato per sciroppo», 1 flacone - A.I.C. n. 020582110; «200 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 020582122, rilasciata alla società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza - codice fiscale n. 03804220154, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

denominazione: in sostituzione della denominazione «Fluimucil», nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 020582060; «100 mg/5 ml granulato per sciroppo», 1 flacone - A.I.C. n. 020582110; «200 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 020582122, è ora autorizzata la denominazione «Fluimucil Mucolitico», nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine; «100 mg/5 ml granulato per sciroppo», 1 flacone; «200 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine.

Art. 2.

Alle confezioni sottoindicate, costituenti parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 020582, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«100 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 034936017 (in base 10) - 11B56K (in base 32), classe: «C»;

«100 mg/5 ml granulato per sciroppo», 1 flacone - A.I.C. n. 034936029 (in base 10) - 11B56X (in base 32), classe: «C»;

«200 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 034936031 (in base 10) - 11B56Z (in base 32), classe «C».

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 020582, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dai numeri di A.I.C. 020582060, 020582110, 020582122, in precedenza attribuiti, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente: GUALANO

02A03235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Autorizzazione al Laboratorio Mondeco S.r.l., in Alba per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 6 maggio 1996, protocollo n. 61160, con il quale il Laboratorio Mondeco S.r.l., ubicato in Alba (Cuneo), viale Artigianato n. 10, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Mondeco S.r.l., ubicato in Alba (Cuneo), viale Artigianato n. 10, nella persona del responsabile dott. Montaldo Mario, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

alcalinità delle ceneri;

anidride solforosa libera e totale;

ceneri;

densità relativa a 20°C;

estratto secco totale;

pH;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

02A02983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3 nel giorno 15 febbraio 2002.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Genova 3 ha comunicato, con nota n. 7894 del 15 febbraio 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 15 febbraio 2002 a causa dello sciopero del personale.

Il Garante del contribuente, con nota n. 547 del 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 15 marzo 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A03422

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catasto terreni e del catasto fabbricati dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 33467 del 25 febbraio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 22 febbraio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dal blocco del server al quale sono collegati i pc dell'ufficio (ad eccezione dei quelli del servizio pubblicità immobiliare che ha funzionato regolarmente), evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Tenuto conto che il disservizio all'utenza si è concretizzato nella chiusura al pubblico, in data 22 febbraio 2002 dalle ore 8 alle ore 14, delle sale visura del catasto terreni e del catasto fabbricati e dei relativi sportelli di cassa, nonché del blocco del protocollo generale informatizzato;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catasto terreni e del catasto fabbricati dell'ufficio provinciale di Forlì in data 22 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 marzo 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A03264

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 20 febbraio 2002, protocollo n. 43800 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Alessandria;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio provinciale è da attribuirsi all'adesione del personale dello stesso allo sciopero generale nazionale dei lavoratori del pubblico impiego e del settore privato;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 12 marzo 2002, protocollo n. 3443;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 15 febbraio 2002.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 marzo 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A03421

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2002.

Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale. (Deliberazione n. 36/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 febbraio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, relativo al finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»;

Vista la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante «Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia Seat Pagine Gialle»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», ed, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/1.0./CE, in materia di telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilità)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante «Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001, recante «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 8 agosto 2001 e le relative risultanze;

Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001, recante «Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002;

Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 gennaio 2002, prot. n. 986/16395, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali con riferimento alla pubblicazione degli elenchi abbonati in attuazione dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, hanno sancito, a partire dal 1° gennaio 1998, l'abolizione di ogni diritto di esclusiva, anche di quelli relativi alla predisposizione ed alla prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca, nonché alla pubblicazione degli elenchi stessi, considerando tali attività come centrali in relazione all'uso dei servizi di telecomunicazioni in un contesto di mercato liberalizzato, anche in considerazione del fatto che ad essi sono legati l'effettivo sviluppo commerciale dell'accesso disaggregato alla rete locale e della portabilità del numero. Lo sviluppo della concorrenza, quindi, nei

mercati relativi ai servizi di informazione abbonati, in quello degli annuari telefonici e in quello dei servizi di informazione sull'elenco abbonati tramite operatore/risponditore automatico, presuppone la disponibilità delle informazioni relative agli abbonati al servizio telefonico, informazioni che si rivelano essenziali anche per lo svolgimento di una serie di altri servizi da parte di nuovi e diversi operatori (annuari categorici, elenchi on-line, raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica, servizi legati ad Internet, ecc). In tal senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel provvedimento n. 8545 con il quale è stata autorizzata l'operazione di concentrazione Telecom Italia-Seat Pagine Gialle e nel quale, come condizione all'operazione, è stata prevista, in primo luogo, la cessione, da parte di Telecom Italia S.p.a., dell'intera base dati degli abbonati al servizio telefonico - ivi inclusi i dati forniti dagli OLO e relativi ai propri abbonati - a titolo gratuito e senza vincolo di utilizzo ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) e a pagamento ai restanti soggetti interessati. La base dati relativa agli abbonati, comprendente, tra le altre, informazioni inerenti l'accesso telefonico, la località, i dati anagrafici e i dati accessori, costituisce innanzitutto una risorsa chiave per ogni operatore di telecomunicazioni, in quanto parte di un sistema integrato di prestazioni e funzioni sottostanti allo specifico servizio fornito (ad es. numerazione, segnalazione, fatturazione) ed è anche il principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati. D'altronde, la conoscenza dell'elenco di tutti gli abbonati al servizio telefonico, indipendentemente dall'operatore che offre il servizio stesso, è uno strumento indispensabile sia per l'effettivo utilizzo dei servizi telefonici da parte degli utenti, sia per la garantire l'efficienza delle reti attraverso lo sviluppo delle necessarie esternalità. Inoltre, si tratta di un elemento la cui disponibilità ha acquisito notevole importanza anche per quanto concerne i servizi offerti dagli operatori mobili, in considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo del numero mobile come numero primario di contatto. Con riferimento al citato provvedimento n. 8545 va, peraltro, rilevato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha altresì prescritto «[..] che Telecom metta a gara la raccolta pubblicitaria per l'elenco ufficiale abbonati al telefono di Telecom Italia a partire dal primo gennaio 2008», aggiungendo poi che «tale impegno non pregiudica le determinazioni che potrebbero essere assunte dall'Autorità di settore nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, al fine di anticipare l'apertura del mercato»;

2. La necessità di rendere disponibile un elenco generale degli abbonati al servizio telefonico, accessibile anche tramite operatore, ed il diritto degli abbonati stessi di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni, sono stati più volte evidenziati dal legislatore comunitario e nazionale. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 recano specifiche disposizioni in tal senso: l'art. 17, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dispone che «L'Autorità provvede affinché l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente», e, il comma 2 del medesimo articolo, dispone che «Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali». L'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in attuazione della direttiva 98/10/CE, integra le disposizioni succitate, prevedendo la necessità di armonizzare le disposizioni del medesimo articolo con le garanzie che il legislatore ha introdotto con fonte primari attraverso il decreto legislativo n. 171/1998 a tutela di diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza nel settore delle comunicazioni. Tali garanzie dovranno essere specificate in un apposito provvedimento integrativo, da adottare nel quadro di una cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali anche ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6, della legge n. 675/1996;

3. Pertanto, per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, gli operatori devono rendere disponibili le proprie base dati relative agli abbonati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Diviene prioritaria, conseguentemente, la creazione di un'unica base di dati, anche al fine di evitare una frammentazione delle stesse base dati, in considerazione dell'evoluzione del mercato rispetto alla situazione in cui l'unico operatore telefonico provvedeva anche alla pubblicazione degli elenchi e alla fornitura del servizio di informazione abbonati ed in cui, quindi, esisteva un'unica base dati degli abbonati. Tale frammentazione costituirebbe, in primo luogo, una forte barriera all'accesso per i soggetti nuovi entranti che, in assenza di una base dati unica, si vedrebbero costretti a negoziare una molteplicità di accordi bilaterali per essere in grado di offrire un servizio completo e renderebbe, i secondo luogo, di difficile realizzazione un servizio di informazione abbonati con una accettabile qualità del servizio per gli utenti finali, in particolare in termini di tempi previsti per accedere ad un'informazione completa. Una base dati unica consente, invece, di prevedere una strutturazione dei dati univoca, con soluzioni tecniche omogenee e flessibili che possano eventualmente consentire, anche in relazione al mutare delle esigenze, l'inserimento di nuove categorie di dati, garantendone, altresì, la completezza, la correttezza e l'aggiornamento. L'esistenza di un'unica base dati, inoltre, garantisce gli operatori e gli stessi utenti in merito al rispetto della sicurezza dei dati ed alla gestione degli stessi secondo le attuali previsioni normative in materia di protezione dei dati perso-

nali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. Le garanzie di cui sopra sussistono nel caso di un'unica base dati, sia «fisica», sia «logica» intesa, nel primo caso, come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli operatori e, nel secondo caso, come interconnessione delle base dati degli operatori. Al riguardo, va peraltro evidenziato che la scelta di una base dati «fisica» risulta più efficace e garantisce una maggiore semplicità di realizzazione e mantenimento per il minor impatto sull'adeguamento tecnologico dei processi e dei sistemi degli operatori. A favore di un'unica base dati «fisica» si può facilmente argomentare che il rischio di accessi non autorizzati aumenta in proporzione al numero delle base dati fisiche esistenti. La definizione delle modalità di gestione della base dati unica, le modalità di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e l'eventuale individuazione dell'organismo al quale ne è affidata la gestione si ritiene debbano realizzarsi attraverso la stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi di telecomunicazioni, ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate;

4. Gli elementi e le caratteristiche della base dati sopra indicati, relativi alla sua natura di principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati, ne evidenziano anche l'importanza in relazione alle condizioni di accesso e utilizzo delle informazioni ivi contenute da parte degli abbonati stessi, quale condizione di garanzia di un servizio di natura pubblica e di utilità sociale. Le medesime disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi in oggetto non escludono che alcuni elenchi telefonici e servizi di informazione elenco abbonati siano forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti, evidenziando in tal modo il particolare valore sociale degli stessi. Tenuto conto inoltre del fatto che l'apertura alla concorrenza non implica l'universalità del servizio, tali servizi sono inseriti nell'ambito di quell'insieme di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica, e offerti ad un prezzo abbordabile, che compongono il servizio universale. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 all'art. 3, comma 1, lettera *b)* e *c)* indica, quali componenti del servizio universale «[.....].*b)* la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; *c)* i servizi di informazione abbonati». Tale elenco, che attualmente deve essere fornito dall'operatore incaricato del servizio universale, deve avere specifiche caratteristiche. Il richiamato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede, infatti, che l'elenco riporti i numeri di tutti gli abbonati al servizio di telefonia vocale, qualunque sia l'operatore fornitore del servizio stesso: ciò comporta, necessariamente, che sia rispettato il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni e, quindi, che tale elenco non rechi il marchio di un singolo operatore, ma tutte le informazioni relative ai servizi degli operatori i cui utenti sono inseriti nell'elenco. Tale elenco deve essere reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e deve essere aggiornato periodicamente. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 - collocato nel capo IV, sezione II «Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale» - specifica ulteriormente le caratteristiche degli elenchi che devono essere messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, includendovi, oltre ai numeri dei telefoni fissi, anche i mobili ed i numeri personali degli abbonati, apportando quindi una modifica all'ambito oggettivo del contenuto del servizio universale. La medesima norma dispone, inoltre, che almeno un servizio informazioni elenco abbonati, che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco, sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento;

5. Il sistema attuale di fornitura del servizio universale, pur presentando il vantaggio relativo allo sfruttamento delle economie di scala e di scopo realizzate dall'unico operatore che serve l'intero mercato, presenta alcuni limiti, quali, ad esempio, la scarsa presenza di incentivi per l'unico fornitore a ridurre il costo complessivo del servizio e adeguare l'offerta alle preferenze degli utenti, le difficoltà nella realizzazione della stima del costo netto a causa delle asimmetrie informative presenti tra regolatore ed imprese, le contestazioni, da parte degli operatori chiamati a contribuire al pagamento del costo netto di erogazione del servizio universale, dei risultati che determinano la ripartizione del costo suddetto. Tali limiti potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi di fornitura che facciano leva sulla partecipazione di diversi soggetti. Sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, a partire dal 1° gennaio 1998 possono essere, infatti, incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale, anche in relazione a singoli servizi ovvero per ambiti diversi dall'intero territorio nazionale. A tale fine, occorre precisare che il paniere dei servizi facenti parte del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e dello sviluppo dei singoli mercati di riferimento e che la valutazione del contenuto del servizio universale e la sua eventuale revisione sono effettuate, almeno ogni due anni, dal Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 249/1997, l'Autorità individua i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio universale secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea;

6. Con riferimento ai servizi qui considerati, il mercato rilevante nel quale si colloca il servizio di elenco telefonico generale, come già anticipato, è quello dei servizi di informazione abbonati generale. Le aspettative dell'utenza sono progressivamente divenute più sofisticate in relazione alla disponibilità e specialità delle informazioni reperibili tramite il servizio di informazione abbonati, garantendo quindi una domanda sufficiente anche per servizi differenziati sia per contenuto, sia per modalità di accesso. Per quanto concerne

il servizio di elenco telefonico generale, sebbene il formato cartaceo continui, anche per il futuro, ad essere quello maggiormente diffuso, in particolare in ambito residenziale, la distribuzione elettronica, sia on line sia off-line, risulta particolarmente interessante anche per i suoi bassi costi, soprattutto in ambito business, e sarà quella maggiormente interessata dagli sviluppi connessi alla diffusione di massa di Internet. Attualmente, all'interno del mercato rilevante del servizio di informazioni abbonati generale sono offerte due tipologie di servizi che presentano un alto grado di sostituibilità: il servizio di informazione abbonati tramite operatore o risponditore automatico (Servizio 12) e il servizio di fornitura dell'elenco abbonati cartaceo (Pagine Bianche). La base dati è, come già detto, il principale fattore produttivo comune per la realizzazione, da parte del soggetto incaricato del servizio universale, sia dell'elenco cartaceo sia del servizio informazione abbonati. Tuttavia, il finanziamento di tali servizi è soggetto a diversi regimi di controllo dei ricavi. Il servizio informazione abbonati associato alla numerazione 12 è fruibile dall'utente finale di telefonia fissa dietro il pagamento di una tariffa controllata, fissata, fino al 4 luglio 2001, dal provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1992 e successivamente dalla delibera dell'Autorità n. 271/01/CONS. Il servizio di fornitura elenchi abbonati è finanziato principalmente attraverso la raccolta pubblicitaria, che non è soggetta ad alcun limite tariffario. Come evidenziato nella citata delibera n. 466/00/CONS con riferimento ai servizi di fornitura dell'elenco telefonico generale e di informazioni abbonati, «l'evoluzione della regolamentazione da parte dell'Autorità settoriale è finalizzata a creare la struttura di incentivi che da una parte consenta la realizzazione dell'obiettivo di garanzia di un servizio di pubblica utilità fornito all'utenza a condizioni favorevoli, dall'altra consenta di individuare le modalità di fornitura più efficienti e tali da ridurre i costi del servizio (o ripartirne i profitti) a carico del sistema delle telecomunicazioni», con l'obiettivo della minima distorsione del mercato e della garanzia che le modalità di copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale complessivamente considerati siano tali da permettere la riduzione al minimo dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali, sia soggettivamente, sia oggettivamente;

7. Nell'ambito dei servizi in questione, l'Autorità, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, può adottare misure specifiche per garantire che consumatori disabili o con particolari esigenze sociali abbiano accesso al servizio di informazioni telefoniche. Tali misure possono prevedere prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato;

Ritenuta l'opportunità che la definizione delle modalità di gestione della base dati elenco abbonati sia condivisa dagli operatori licenziatari di servizi di telecomunicazioni e considerato che le modalità per la gestione delle basi di dati della rete fissa risultano più agevoli in conseguenza della maggiore maturità del mercato, mentre nel caso della rete mobile, stante il carattere di novità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, è necessario prevedere l'operatività delle basi di dati secondo tempi differiti rispetto alla rete fissa;

Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l'utilizzo delle base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata e che tale fornitura risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione generale, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti editoriali;

Ritenuta altresì la necessità di un intervento di adeguamento del servizio universale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, in adempimento ai compiti di garanzia demandati da tali norme all'Autorità;

Ritenuto altresì, di segnalare al Governo, alla luce dell'evoluzione del mercato e delle intervenute modifiche legislative ed al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi elettronici, l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale ricomprendendo nell'ambito dei servizi ivi previsti anche la fornitura dell'elenco abbonati in formato elettronico;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Costituzione degli elenchi telefonici generali

1. La fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione abbonati di cui al presente provvedimento avviene previo conseguimento del necessario titolo abilitativo e salvo quanto previsto in materia di prodotti editoriali ed è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. L'elenco telefonico generale include i numeri degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale ed i relativi elementi identificativi, in conformità al provvedimento di cui al successivo art. 5, ed in particolare:

a) i numeri telefonici e di facsimile degli abbonati ai servizi offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia fissa;

b) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli abbonati di cui alla lettera *a);*

c) i numeri telefonici degli abbonati e degli utenti dei servizi offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia mobile;

d) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli abbonati e degli utenti di cui alla lettera *c);*

3. In fase di prima attuazione ed ai fini della costituzione degli elenchi generali, gli operatori titolari di numerazione di rete fissa e mobile, qualora non abbiano già provveduto a costituire una base di dati conforme al presente provvedimento, sono tenuti a:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo art. 5, adeguare ed integrare la carta dei servizi e le condizioni contrattuali prevedendo le modalità relative all'inserimento degli utenti negli elenchi generali;

b) comunicare agli abbonati esistenti le nuove condizioni di cui al punto *a)*;

4. In caso di portabilità del numero l'operatore recipient provvede a comunicare all'abbonato l'inserimento nella sua base dati relativa agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare le informazioni che l'abbonato intende inserire ovvero per permettere allo stesso di poter negare l'autorizzazione ad apparire nella base-dati stessa. L'operatore donor provvede alla cancellazione dell'utente «portato» dalla propria base dati relativa agli elenchi abbonati.

Art. 2.

Modalità di gestione delle basi di dati

1. La base dati per la fornitura dei servizi di cui all'art. 1, comma 2, è costituita dall'insieme dei dati contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate. Gli operatori medesimi sono responsabili dell'esattezza, della veridicità, integrità, conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati ed aggiornamento dei dati trasmessi. L'aggiornamento avviene secondo le modalità stabilite negli accordi quadro di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Entro il 30 giugno 2002 gli operatori licenziatari di rete fissa che offrono servizi di telefonia vocale realizzano e rendono operativa la base-dati di cui al comma 1 mediante un accordo quadro che stabilisce:

a) le modalità di interconnessione ed aggiornamento delle base dati relative agli abbonati;

b) i livelli di qualità ed integrità del servizio;

c) le condizioni economiche relative alla ripartizione dei costi di interconnessione delle base dati;

d) le condizioni per la fornitura del servizio wholesale ai soggetti autorizzati sia in forma di consegna di aggiornamenti periodici, sia di fornitura dei dati su base transnazionale;

e) le modalità tecniche, conformi al provvedimento di cui al successivo art. 5, volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché a garantire la sicurezza, l'integrità delle base dati ed i rapporti con l'autorità giudiziaria;

f) le procedure di aggiornamento delle base dati in caso di portabilità del numero;

g) le interfacce verso altre base dati relative ad elenchi abbonati, in particolare verso quelle contenenti dati relativi ad abbonati a reti mobili nazionali ovvero internazionali.

3. Entro il 31 dicembre 2002 gli operatori licenziatari di servizi mobili e personali realizzano e rendono operativa la base dati di cui al comma 1 del presente articolo mediante un accordo quadro relativo alla gestione delle base dati degli abbonati al servizio radiomobile. Tale accordo è comprensivo dei punti da *a)* a *g)* di cui al comma 2 del presente articolo ed include le modalità di gestione degli utenti dei servizi prepagati.

4. Gli operatori possono stabilire, mediante gli accordi di cui al presente articolo, di costituirsi in opportune forme associative per la gestione di una base dati unica degli abbonati ovvero di incaricare un soggetto terzo della gestione della base dati stessa.

5. Gli accordi quadro prevedono, qualora non venga incaricato della gestione della base dati un soggetto terzo, che almeno un operatore offra a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie l'accesso alle base dati di tutti gli abbonati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ivi incluso il soggetto ovvero i soggetti incaricati della fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

6. Nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni degli accordi quadro, ciascun operatore rende disponibile la propria base dati abbonati a condizioni orientate al costo, ragionevoli e non discriminatorie, anche al fine di garantire che almeno un servizio informazioni elenco abbonati comprendente i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

7. L'Autorità si riserva di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, non siano stati stipulati idonei accordi quadro secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.

Elenco abbonati

1. I soggetti incaricati della fornitura dell'elenco abbonati relativo alla rete urbana di appartenenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sono tenuti ad inserire le informazioni rispettando il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni, ed, in particolare, a:

a) includere tutti i numeri degli abbonati residenti a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico senza operare discriminazioni;

b) rendere disponibile a tutti gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato, con le stesse modalità e condizioni l'elenco telefonico;

c) includere a condizioni eque e non discriminatorie le condizioni di abbonamento ai servizi telefonici di tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Ciascun operatore ha diritto all'inserimento gratuito in un'ap-

posita sezione dei numeri del servizio assistenza clienti. In tale sezione, che deve essere ben visibile e facilmente individuabile dall'utente, non sono ammessi caratteri differenziati di presentazione;

d) non indicare nel frontespizio il simbolo ovvero i simboli di riconoscimento di specifici operatori del servizio telefonico: è ammessa la presentazione dei simboli di uguale misura di tutti gli operatori che hanno abbonati al servizio telefonico presenti in elenco;

e) a permettere le evidenziazioni a pagamento dei numeri degli abbonati: sono vietate le forme di evidenziazione che possono indurre il pubblico a preferire un particolare operatore del servizio telefonico.

2. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure selettive, anche su base regionale, che garantiscano l'erogazione all'utenza di un servizio con modalità efficienti e tali da ridurre i costi di fornitura del servizio o ripartirne i profitti. A tal fine, l'Autorità potrà emanare, entro il 30 giugno 2002, linee guida per lo svolgimento di tali procedure.

3. I soggetti incaricati comunicano annualmente all'Autorità le forme di accessibilità, tenuto conto delle moderne tecnologie, degli elenchi ai soggetti non vedenti o colpiti da altri gravi handicap che impediscono la consultazione degli elenchi cartacei. In sede di prima applicazione tale comunicazione è inviata all'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4.

Il servizio di informazioni abbonati

1. I soggetti incaricati della fornitura del servizio di informazioni abbonati di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (di seguito informazioni abbonati) sono tenuti a fornire informazioni su tutti gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico senza operare discriminazioni.

2. L'Autorità rivede entro il 30 giugno 2002 il piano nazionale di numerazione, in relazione alle numerazioni da rendere disponibili per i servizi di informazione abbonati.

3. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure selettive, in base ai vantaggi offerti agli utenti e al costo netto minimo del servizio universale. In tal caso, entro il 30 giugno 2002, l'Autorità potrà adottare delle linee guida per lo svolgimento di tali procedure.

4. Il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo comunica annualmente all'Autorità le forme di accessibilità, tenuto conto delle moderne tecnologie e delle esigenze dei soggetti portatori di handicap sensoriali che impediscono la fruizione del servizio ordinario. In sede di prima applicazione tale comunicazione è inviata all'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. L'Autorità in ogni caso si riserva di adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. L'Autorità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai sensi art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, adotta le disposizioni relative alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi oltre alle modalità di individuazione automatizzata di dati nominativi sulla base di un numero disponibile.

Art. 6.

Ambito oggettivo del servizio universale

1. L'Autorità segnala al Ministero delle comunicazioni l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale, con particolare riferimento all'inserimento nell'ambito del servizio universale della distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 febbraio 2002

Il presidente: CHELI

02A03316

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto della Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), in Torino. (Provvedimento n. 2055).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla

vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP in data 31 luglio 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, rilasciata alla Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista la delibera assunta in data 20 febbraio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Rem Assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), con sede in Torino, con la modifica apportata all'articolo: art. 2 (denominazione - sede - oggetto - durata): nuova sede legale dell'impresa: Torino - via Pietro Micca n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via Corte d'Appello n. 11);

Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03060

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 marzo 2002, n. **1/2002.**

Problematiche interpretative dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Ai Prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia)
Al Presidente della giunta regionale autonoma della Valle d'Aosta
Al Commissario del Governo nella provincia di Trento
Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano
All'Assessorato regionale agli enti locali - regione Sicilia

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.

L'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplina le facoltà assunzionali, per le amministrazioni locali nell'anno 2002, prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per quegli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interno.

In relazione a tale disciplina numerose amministrazioni locali hanno chiesto indicazioni e chiarimenti alle amministrazioni centrali interessate.

Le questioni poste coinvolgono in primo luogo la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica in ragione del ruolo di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego allo stesso attribuito dalla legge. Sotto il profilo dei riflessi sulla spesa pubblica emerge la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Questa amministrazione è interessata per l'attività di collaborazione con gli enti locali che essa svolge, in sede centrale e periferica, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In ragione di quanto precede, le problematiche emergenti sono state esaminate congiuntamente in un'apposita riunione, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle suddette amministrazioni centrali anche quelli dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.

Al fine di offrire agli enti locali un utile strumento di orientamento generale nell'applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno fornire, di seguito, le risultanze del suddetto incontro.

In via preliminare, deve rilevarsi come il contenuto dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 debba essere letto alla luce delle modifiche recentemente apportate al titolo V della parte seconda della nostra Corta costituzionale, per cui ai sensi dell'art. 119 primo comma «i comuni, le province, le città metropolitane e

le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» e secondo il disposto dell'art. 117 lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in tema di «perequazione delle risorse finanziarie» e concorrente in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica»; ne deriva che il contenuto delle disposizioni limitative alle facoltà assunzionali proprie è riferibile solo a quegli enti che non avendo rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interna, si sono posti al di fuori delle normative già dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Relativamente, quindi, al campo di applicazione della norma, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota n. 3733 in data 16 gennaio 2001, il divieto, previsto al comma 1 del citato art. 19, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'anno 2002, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali è applicabile solo a quegli enti che non abbiano rispettato le disposizioni sul patto di stabilità interno per l'anno 2001.

Al riguardo, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nel disciplinare il patto di stabilità interno per l'anno 2001, ha disposto al comma 1, lettera *a)* che le regole del patto si applicano alle regioni, alle province e ai comuni escludendo, pertanto, le comunità montane e i consorzi di enti locali, e al comma 4 che le disposizioni sul patto non si applichino ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Da ciò, consegue, che il citato divieto di assunzioni non può valere per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per i consorzi di enti locali giacché enti non tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2001.

Analogamente, i divieti posti dalla norma in esame non sono riferibili alle unioni di comuni, previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché enti non sottoposti, per l'anno 2001, al patto di stabilità interno.

La norma prevede, altresì, che i singoli enti locali, in caso di assunzione di personale, devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2001. Tale autocertificazione, prodromica alle assunzioni, dovrà far parte integrante del piano assunzionale dell'ente, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 91, comma 1 del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente, e sarà certificata dal competente funzionario, responsabile dei servizi finanziari.

Per gli enti, sottoposti al blocco delle assunzioni, l'art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede, comunque, alcune deroghe che qui di seguito si esaminano.

Non sono sottoposte al blocco gli inserimenti, nella struttura organizzativa degli enti, di personale transitato a seguito di procedure di mobilità previste in attuazione di norme contrattuali o legislative vigenti, ed in particolare dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, i quali facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

A tal fine, il precitato comma 1 dell'art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, tenendo comunque conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture, nonché di trasferimento di funzioni.

Il ricorso alle predette procedure di mobilità avviene, preferibilmente nell'ambito della regione di appartenenza, infatti, per quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, ai sensi dello stesso comma, «si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori della regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50%».

Tale ultima norma detta i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, rapporti che sono per i comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 999 abitanti 1/95, per quelli da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100, da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105, da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95, da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80, e oltre 250.000 abitanti 1/60. Per le amministrazioni provinciali tali rapporti sono, per gli enti fino a 299.999 abitanti 1/520, per quelli da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650, da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830, da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770, oltre 2.000.000 abitanti 1/1000.

Per rendere possibile la copertura di posti disponibili con personale assunto per mobilità, il cui ente, precedentemente datore di lavoro, era posto al di fuori della regione di appartenenza, tali rapporti - riferiti all'ente ricevente - vanno maggiorati del 50%. In tal modo, tale facoltà è ammessa solo per gli enti che dispongono di ridotte quantità di personale. Ad esempio, per un ente il cui rapporto medio dipendenti-popolazione è pari a 1/100, sarà consentito assumere personale proveniente da fuori regione, solo se dispone di un rapporto medio dipendenti-popolazione di almeno 1/150. Infatti, solo in tal caso, il rapporto dipendenti-popolazione (matematicamente inteso) sarà «inferiore» a quello della fascia di riferimento.

Sono, anche, consentite, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Ovviamente, tale deroga è consentita limitatamente e nell'ambito delle risorse erariali aggiuntive, finalizzate a ristorare le amministrazioni locali del mancato trasferimento del personale statale che, precedentemente gestiva i servizi.

Sono, altresì, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Trattasi delle assunzioni relative ai c.d. «posti unici» d'organico, per le quali, l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità, in relazione alla propria struttura organizzativa. Pertanto, tale deroga va riferita ai singoli profili professionali e non alla categoria di appartenenza, che, ovviamente, può riferirsi ad una pluralità di profili.

Sono, inoltre, permesse, integralmente, le assunzioni relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono.

Infine, il comma 1 dell'art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al blocco delle assunzioni sono prorogati di un anno.

Ai sensi della predetta normativa, pertanto, negli enti locali viene ad essere diversificato il termine di validità delle graduatorie in atto, che diviene di quattro anni per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità, mentre continua ad essere di tre anni, ai sensi dell'art. 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutte le altre. Peraltro, deve sottolinearsi come il predetto termine di validità, in tal modo differenziato in relazione alla tipologia degli enti, debba, in ogni caso, decorrere dalla data di entrata in vigore della graduatoria stessa, e non fare riferimento all'anno solare di attinenza.

Il comma in esame, infine, stabilisce che in ogni caso, per l'anno 2002, la spesa relativa al personale a tempo determinato o con convenzioni sostenuta dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali, non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Tale dettato normativo, come, d'altra parte, l'intero contenuto del comma 1, dell'art. 19, legge 28 dicembre 2001, n. 448, si riferisce esclusivamente agli enti - tenuto comunque conto delle sopracitate esclusioni - che nell'anno 2001 non hanno rispettato il patto di stabilità.

Per tali enti, è posto un limite di spesa relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni. Per quel che riguarda le assunzioni a tempo determinato bisogna, esemplificativamente, fare riferimento alle facoltà di assunzione a termine previste dagli articoli 3 (contratti di formazione e lavoro) e 7 (contratti a termine) del C.C.N.L. in data 14 settembre 2000, ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 90, comma 1 (personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli incarichi a contratto di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le convenzioni, possiamo, esemplificativamente, riferirci al disposto di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, come sopra detto, in relazione a quanto esemplificativamente indicato, gli enti che non hanno rispettato nell'anno 2001 il patto di stabilità interno, non potranno superare il precitato tetto di spesa.

È necessario, altresì, rammentare la sanzione prevista dal comma 7 del predetto art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale le assunzioni effettuate in violazione del disposto di cui al medesimo articolo sono nulle di diritto, e, come tali, operando in un regime di piena privatizzazione del rapporto di lavoro, insanabili.

Il comma 8, infine, ribadendo, per gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'obbligo che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed imponendo agli organi di revisione contabile di accertarne il rispetto, precisa che eventuali deroghe a tale principio debbano essere analiticamente motivate.

Tutto ciò premesso, nel tradizionale spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti di questa Amministrazione con le autonomie locali, si prega voler portare a conoscenza degli enti interessati quanto sopra enunciato, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 4 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attività produttive e per un sistema di servizi unificati alle imprese. (Modifica avviso n. 1/2002).

L'avviso n. 1/2002, riguardante l'argomento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2002, il cui testo integrale è riportato sui siti www.funzionepubblica.it e www.si.formez.it, si intende così modificato:

Il punto 3 - *Risorse disponibili e parametri finanziari* - viene integrato dalla seguente precisazione: «Gli interventi da realizzare in regioni non appartenenti all'Obiettivo 1 dovranno essere rivolti ad amministrazioni appartenenti ad aree Obiettivo 2, fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del punto 5», (da intendersi inserita dopo il primo capoverso).

Con riferimento a quanto previsto al punto 8 - *Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature* - si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese, l'importo complessivo non inferiore ad € 309.875,00 relativo al triennio 1999/2001 per attività di assistenza tecnica e consulenza in favore di enti pubblici, per la realizzazione di procedure di programmazione, valutazione, attuazione di piani e programmi, di progetti formativi, di sistemi di gestione e controllo, ivi compresa la costituzione di sportelli unici, deve essere riferito all'intero Raggruppamento temporaneo d'impresa.

Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato alle ore 14 del 7 maggio 2002.

02A03502

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8759
Yen giapponese	116,66
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,61350
Corona svedese	9,0038
Franco svizzero	1,4608
Corona islandese	87,86
Corona norvegese	7,7025
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57504
Corona ceca	31,103
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,15
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,4005
Zloty polacco	3,6164
Leu romeno	28930
Tallero sloveno	223,8901
Corona slovacca	41,758
Lira turca	1188000
Dollaro australiano	1,6477
Dollaro canadese	1,3871
Dollaro di Hong Kong	6,8317
Dollaro neozelandese	1,9941
Dollaro di Singapore	1,6088
Won sudcoreano	1161,88
Rand sudafricano	10,0947

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03546

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diphereline»

Estratto decreto n. 780 del 12 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: «Diphereline» anche nella forma e confezione: «11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 flacone + 1 fiala solvente (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Beaufour S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16, codice fiscale n. 11274690152.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Ipsen Pharma Biotech S.A. z.e. Parc D'Activites Du Plateau De Signes C.D. 402 Signes (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone + fiala solvente - A.I.C. n. 032955027 (in base 10), 0ZFQNM (in base 32), classe «a nota 51» distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche sulla base di prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o aziende sanitarie, individuati dalle regioni, e province autonome di Trento e Bolzano (PT/DV), il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: triptorelina pamoato corrispondente a 11,25 mg di triptorelina base;

eccipienti: copolimero dl - lactide glicolide 250 mg - mannitolo 85 mg - carbossimetilcellulosa 30 mg - polisorbato 80 2 mg;

Una fiala solvente contiene;

eccipienti: mannitolo 16 mg - acqua p.p.i. 2,0 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone; carcinoma della mammella in donne in pre - e perimenopausa in cui risulta indicato il trattamento ormonale. Endometriosi genitale ed extragenitale (stati I - IV). Fibromi uterini.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03234

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triniplas»

Estratto decreto NCR n. 829 del 24 dicembre 2001

Specialità medicinale: TRINIPLAS nella forma e confezioni:

«5 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti;

«10 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti;

«15 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti,

(nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. 233 km 20,5, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuato da: Lavipharm S.A. nello stabilimento sito in Peania Attica (Grecia), Agias Marinas Street.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 029030071 (in base 10), 0VPXPR (in base 32), classe:«c»;

«10 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 029030083 (in base 10), 0VPXQ3 (in base 32), classe: «c»;

«15 mg/Die cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 029030095 (in base 10), 0VPXQH (in base 32), classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

triniplas 5 mg un cerotto transdermico con superficie da 7 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 22,4 mg;

eccipienti: durotak 80, sorbitano oleato, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

triniplas 10 mg un cerotto transdermico con superficie da 14 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 44,8 mg;

eccipienti: durotak 80, sorbitano oleato, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

triniplas 15 mg un cerotto transdermico con superficie da 21 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 67,2 mg;

eccipienti: durotak 80, sorbitano oleato, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris: come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antianginosi quali betabloccanti e/o calcioantagonisti.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«5» 15 sistemi transdermici 5 mg - A.I.C. n. 029030044;

«10» 15 sistemi transdermici 10 mg - A.I.C. n. 029030057;

«15» 15 sistemi transdermici 15 mg - A.I.C. n. 029030069,

a:

«5 mg/Die cerotti transdermici» 15 cerotti A.I.C. n. 029030044;

«10 mg/Die cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 029030057;

«15 mg/Die cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 029030069.

Decorrenza di efficacia del prodotto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03232

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feloday»

Estratto decreto NCR n. 1 del 17 gennaio 2002

Specialità medicinale: FELODAY nella forma e confezione: «10 mg compresse a rilascio (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S 233 (Varesina) km. 20,5, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito n. 131.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376033 (in base 10), 0U3GF1 (in base 32);

classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: l compressa contiene:

principio attivo: felodipina 10 mg;

eccipienti: ipromellosa, alluminio silicato, lattosio anidro, idrossipropilcellulosa, olio di ricino idrogenato 40 poliossietilato, sodio stearilfumarato, cellulosa microcristallina, macrogol 6000, titanio diossido, cera carnauba, propile gallato, ferro ossido rossa, ferro ossido giallo, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, angina pectoris.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«5» 28 compresse 5 mg - A.I.C. n. 027376019;

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027376021;

a:

«5 mg compresse e rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376019;

«10 mg compresse a rilascio 14 compresse - A.I.C. n. 027376021.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Repubblica italiana.

02A03231

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil mucolitico»

Estratto decreto NCR n. 37 del 12 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUIMUCIL MUCOLITICO nella forma e confezione: «100 mg granulato per soluzione orale senza zucchero», 30 bustine (Nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza - codice fiscale n. 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società Inpharzam S.A., nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera), via Industria n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg granulato per soluzione orale senza zucchero», 30 bustine - A.I.C. n. 034936043 (in base 10), 11B57C (in base 32), classe «c».

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: acetilcisteina 100 mg;

eccipienti: sorbitolo, ß-carotene, aspartame, aroma arancia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

Altre condizioni: la confezione della specialità medicinale sopra indicata, deve far riferimento al dossier, identificato dal codice n. 020582, presentato per l'autorizzazione della specialità medicinale «Fluimucil».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Be Total»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 39 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale BE TOTAL:

«Compresse rivestite tipo forte» 20 compresse - A.I.C. n. 000850053;

«Compresse rivestite tipo normale» 20 compresse - A.I.C. n. 000850065;

«100 g sciroppo» 1 flacone da 100 mg - A.I.C. n. 000850038;

Società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., via Roberto Koch, 1.2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Be Total», «Compresse rivestite tipo forte» 20 compresse - A.I.C. n. 000850053, «Be Total», «Compresse rivestite tipo normale» 20 compresse - A.I.C. n. 000850065, «Be Total», «100 g sciroppo» 1 flacone da 100 mg - A.I.C. n. 000850038, prodotti anteriormente al 4 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 968 del 23 dicembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per improrogabilmente fino 21 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 60 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale CAREFLU:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034795017.

Società: Farma Uno S.r.l., via Conforti n. 42 - 84083 Castel S. Giorgio (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Careflu», «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034795017, prodotti anteriormente al 14 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 496 del 23 luglio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 13 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 61 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale AERFLU:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015.

Società: Nobel farmaceutici S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aerflu», «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015, prodotti anteriormente al 27 febbraio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1034 del 22 dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 62 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale VISUSTRIN:

«100mg/100ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarrotti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visustrin», «100mg/100ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 385 del 20 giugno 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 63 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale ANTALISIN:

«200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarrotti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Antalisin», «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 384 del 26 giugno 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blocadren»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 64 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale BLOCADREN:

40 compresse 10 mg - A.I.C. n. 024222034.

Società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

Variazione di A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Blocadren», 40 compresse 10 mg - A.I.C. n. 024222034, prodotti anteriormente al 31 agosto 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 500 del 2 agosto 2001...(?) di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triptizol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 65 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale TRIPTIZOL:

25 compresse 25 mg - A.I.C. n. 019803016;

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 019803028;

Società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Triptizol», 25 compresse 25 mg - A.I.C. n. 019803016, «Triptizol» 30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 019803028, prodotti anteriormente al 31 agosto 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 499 del 2 agosto 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto di variazione AIC/UPC 1590 dell'11 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, con codice fiscale 00410650584.

Specialità medicinale: LUKASM

Confezione A.I.C.:

n. 034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

n. 034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

È ora trasferita alla società:

Addenda Pharma S.r.l., con sede in via dei Santi Pietro e Paolo, n. 30, Roma, con codice fiscale n. 05643891004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03323

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebil»

Estratto decreto n. 800.5/R.M. 285/D27 dell'11 marzo 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FLEBIL:

30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 0228860 028;

gel 40 g - A.I.C. n. 0228860 042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A03318

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone Okt3»

Estratto decreto UPC/R/3 del 12 marzo 2002

Specialità: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: 025815010/-E.V. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0000/01/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (15 dicembre 1999).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03325

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Femseven»

Estratto decreto UPC/R/4 del 12 marzo 2002

Specialità: FEMSEVEN:

029966013/-«50» 4 cerotti transdermici 15 cm^2 (50Mcg/Die);

029966025/-«50» 12 cerotti transdermici 15 cm^2 (50Mcg/Die);

029966037/-«75» 12 cerotti transdermici 75 cm^2 (75Mcg/Die);

029966049/-«75» 4 cerotti transdermici 75 cm^2 (75Mcg/Die);

029966052/-«100» 12 cerotti transdermici 100 cm^2 (100Mcg/-Die);

029966064/-«100» 4 cerotti transdermici 100 cm^2 (100Mcg/-Die).

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/145/1-3/N01

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo 20 dicembre 2000.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03324

Piano italiano multifase d'emergenza per una pandemia influenzale

ALLEGATO *1*

FASI
PIANO ITALIANO MULTIFASE D'EMERGENZA
PER UNA PANDEMIA INFLUENZALE

La comparsa di un nuovo ceppo influenzale, verso cui la maggioranza della popolazione risulta suscettibile, si pensa possa avere conseguenze paragonabili alla pandemia verificatasi nel 1918 (influenza spagnola) con costi senza precedenti, in termini di morbosità e mortalità.

La velocizzazione degli spostamenti, e la conseguente riduzione dei tempi necessari per gli interventi, renderebbe inoltre ancora più difficile e pressoché impossibile controllare efficacemente la diffusione del virus. La possibilità di disporre in anticipo di uno specifico piano d'azione nazionale, si ipotizza possa consentire di minimizzare le conseguenze di una eventuale pandemia influenzale. A tale scopo il Comitato istituito ad hoc *ha elaborato il presente documento che prevede un apporto multidisciplinate nell'attuazione di interventi realizzabili in fasi diverse, atti a fronteggiare una pandemia.*

L'attuazione del Piano nazionale per una eventuale pandemia (PNEP), si propone di perseguire obiettivi diversi: a) *ridurre la morbosità e la mortalità della malattia;* b) *far fronte al numero di soggetti con complicanze da influenza, alle conseguenti ospedalizzazioni e al numero di morti;* c) *assicurare il mantenimento dei servizi essenziali;* d) *minimizzare l'interruzione dei servizi sociali e delle perdite economiche;* e) *stabilire le modalità di diffusione di informazioni aggiornate per gli operatori sanitari e per la popolazione generale.*

Il PNEP sarà inoltre riesaminato dal Comitato, con scadenza annuale, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche nei campi di interesse.

Il Piano è stato esaminato, con parere favorevole, dal Consiglio superiore di sanità e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

A) Introduzione.

A.1. *Il virus influenzale.*

L'influenza è un'infezione virale causata da tre tipi di virus, A, B e C, l'ultimo dei quali di scarsa importanza per l'uomo. Le epidemie influenzali sono normalmente causate da virus di tipo A. In Italia, l'attività dell'influenza di tipo A aumenta durante quasi tutte le stagioni invernali, anche se non sempre con caratteristiche epidemiche. L'influenza B predomina ad intervalli di alcuni anni e di solito colpisce sia giovani che anziani.

I virus influenzali di tipo A e sono antigenicamente labili, vale a dire che vanno incontro a frequenti cambiamenti antigenici di minore entità («drift antigenico»). Cambiamenti di maggiore entità («shifts antigenici») si verificano periodicamente solo per i virus di tipo A. Sono responsabili della comparsa di nuovi sottotipi di virus influenzali con caratteristiche antigeniche molto diverse rispetto ai virus precedenti e possono causare pandemie. Nella maggior parte dei casi i nuovi sottotipi insorgono per fenomeni di ricombinazione genetica fra virus influenzali dell'uomo e virus influenzali di altre specie animali.

A.2. *La malattia ed il periodo di incubazione.*

L'influenza è caratterizzata da un periodo di incubazione di 48-72 ore. Nei pazienti adulti, i titoli virali nei lavaggi nasofaringei scendono di solito a livelli minimi a partire dal quinto giorno, perciò gli adulti possono trasmettere l'infezione per 4-5 giorni. La replicazione virale è di solito più prolungata nei bambini.

L'influenza si presenta di solito come una malattia febbrile non-specifica, accompagnata da sintomi che interessano le vie respiratorie superiori e sintomi generici (faringite, tosse secca, mal di testa, dolori muscolari ecc.). Nei casi non complicati i sintomi si risolvono in 3-5 giorni, anche se può seguire un periodo di affaticamento e di depressione. Non sempre inoltre l'infezione provoca dei sintomi. È stato ad esempio osservato che infezioni da virus influenzale di tipo A/H1N1 in bambini che non avevano precedente esperienza di questo sottotipo, non hanno indotto comparsa di febbre in circa la metà dei soggetti infettati.

Nel caso in cui si verifichino complicanze queste includono otite media (nei bambini), bronchite o polmonite. Quest'ultima può essere causata direttamente dal virus influenzale, ma più frequentemente da superinfezione batterica da stafilococco aureo, streptococco o emofilo dell'influenza. La malattia è più severa e soggetta a complicanze in coloro che hanno malattie croniche pregresse, negli immunodepressi e negli anziani.

Può verificarsi il decesso del paziente precocemente (24-36 ore dall'infezione), apparentemente a causa di una infezione virale fulminante, o dopo alcuni giorni, in conseguenza di complicazioni quali polmonite o per la riacutizzazione di una malattia cronica.

A.3. *Epidemiologia.*

Durante i periodi di «drift» virale, le varianti di un ceppo già circolante possono causare epidemie, ma più frequentemente danno luogo ad un complessivo incremento della incidenza e a piccoli focolai localizzati. Ciò accade perché persone con una esperienza pregressa di infezione con varie versioni del sottotipo correntemente circolante hanno un certo grado di immunità verso di esso, riducendo pertanto il numero di persone suscettibili. Le fasce di età più suscettibili sono rappresentate dai nuovi nati e dai giovani.

La comparsa di un nuovo sottotipo (cambiamento antigenico maggiore o «shift») è caratterizza dalla assenza di reattività crociata con i sottotipi precedenti. Un nuovo ceppo o sottotipo di influenza A, verso cui la maggioranza dalla popolazione è quindi suscettibile, è potenzialmente in grado di diffondersi ampiamente e causare la malattia.

Una situazione del genere si ipotizza si sia verificata nel secolo precedente nel caso della l'influenza spagnola del 1918, ed in minor misura nel 1957 e 1968.

Una situazione differente è quella verificatasi nel 1977/78, con la ricomparsa di un ceppo molto simile ai virus H1N1 circolanti negli anni '50. In questo caso, tutti i nati prima del 1957 erano protetti verso l'infezione o una forma grave della malattia. Il principale gruppo bersagli sono stati i bambini e i giovani nati dopo il 1956, con alte percentuali di incidenza nelle scuole e università. Questo profilo si è poi spostato a tutti i gruppi di età negli anni successivi. Altra peculiarità è che la rie-

mergenza del sottotipo H1N1 non ha determinato la scomparsa del sottotipo H3N2 precedentemente circolante, così che a tutt'oggi entrambi i sottotipi continuano a circolare, andando incontro a drift antigenico.

I due più importanti casi di comparsa di virus di nuovo sottotipo, che però non hanno causato pandemie (New Jersey 1976 e Hong Kong 1997), indicano tuttavia un fatto importante: le mutate caratteristiche antigeniche di un virus, anche quando lo siano in modo drastico, non sono di per sé sufficienti a determinarne la capacità di diffondersi da uomo a uomo. Altre proprietà del virus a tutt'oggi sconosciute, sono evidentemente necessarie perché ciò avvenga.

Altri dati che ci derivano dalla esperienza passata sono quelli che indicano che la comparsa nell'uomo di ceppi con una mutata proteina di superficie di per sé non sono sufficiente a determinare una pandemia. Le ricerche future dovranno essere indirizzate anche alla individuazione dei determinanti genetici della virulenza, in modo da poter sia identificare i ceppi antigenicamente mutati con maggiore rischio di pandemia, sia sfruttare queste conoscenze per la messa a punto di un vaccino vivo attenuato.

Negli ultimi 23 anni si sono verificati inoltre svariati casi di «falsi allarmi» (vedi tab. 1), con virus influenzali trasmessi all'uomo direttamente da un'altra specie animale. Non si è però assistito ad una diffusione dei virus nella popolazione. La relativa frequenza di questi episodi, rispetto a quella delle pandemie precedenti, riflette da una parte il miglioramento dell'attività di sorveglianza e il suo allargamento anche ad alcune specie animali, dall'altra probabilmente rappresenta solo la punta dell'iceberg della variabilità naturale dei virus influenzali. L'identificazione precoce di un ceppo insolito o inatteso è fondamentale per poter iniziare a predisporre un piano di pre-allerta (anche quando non è ancora noto il suo potenziale di trasmissibilità), e deve poter contare su un efficiente sistema di sorveglianza sia umana che veterinaria.

A causa della importanza dei virus influenzali degli animali (fenomeni di ricombinazione genetica e/o diretto passaggio di virus dagli animali all'uomo) va sottolineato il ruolo delle Istituzioni competenti per la medicina veterinaria.Tali Istituzioni programmano e sovrintendono alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza nelle diverse specie animali, il controllo dell'andamento dei focolai di influenza e infezioni similari di origine virale nelle specie animali recettive, in particolare aviarie e nei suini; studiano e sviluppano prodotti immunizzanti sperimentali in grado di garantire un'adeguata copertura immunitaria in situazioni di emergenza e accertano le caratteristiche di qualità, innocuità, efficacia dei prodotti immunizzanti utilizzati per la profilassi dell'influenza nelle varie specie animali; curano la stesura dei piani di emergenza in ambito veterinario.

Il caso più recente, nel 1997 ad Hong Kong, ricade nel gruppo dei «falsi allarmi» pandemici, dal momento che ricerche approfondite non hanno evidenziato una efficiente trasmissione inter-umana dei virus del sottotipo H5N1 passati dai polli all'uomo e le infezioni umane sono terminate con la distruzione di massa del pollame domestico in tutta la regione. Tuttavia, la elevata mortalità associata ai pochi casi di infezione verificatisi (6 casi su 18 persone infettate), così come la forte tossicità dei virus in questione per le uova embrionate di pollo, il substrato elettivo per la crescita di virus a scopo vaccinale, ha posto dei problemi tecnici nuovi. La manipolazione in laboratorio dei virus ha richiesto l'utilizzo di strutture ad alto contenimento e con un livello di biosicurezza più alto di quelle normalmente utilizzate; la messa a punto dei ceppi riassortanti ad alta crescita per la produzione vaccinale ha richiesto tempi relativamente lunghi a causa dei problemi incontrati nei processi di selezione in uovo (più di 12 mesi sono intercorsi dal caso indice di Maggio 1997 alla disponibilità dei reagenti per un vaccino sperimentale).

È possibile ipotizzare che in caso di pandemia non meno del 70% della popolazione italiana di ogni età, a varie ondate, verrebbe infettata, e da 6 a 16 milioni di persone, di tutte le età, potrebbero ammalarsi di influenza.

In questi casi, quindi, la messa a punto rapida di un vaccino efficace contro un ceppo pandemico può non essere fattibile e quindi misure di controllo alternative devono essere prese in considerazione in anticipo.

Da ciò deriva la necessità di attuare un complesso di azioni organizzate in un Piano pandemico, capace di rispondere efficacemente alla minaccia di una pandemia e che deve essere flessibile, per poter rispondere ai diversi scenari possibili.

A.5. *Un possibile scenario basato sulle conoscenze desunte dalle precedenti pandemie di questo secolo.*

Non è possibile prevedere né il momento né il preciso impatto di una futura pandemia.

La severità della malattia causata da un nuovo ceppo virale, la rapidità della sua diffusione e i gruppi maggiormente suscettibili nella popolazione sono tutti fattori ignoti.

Tuttavia, ai fini della pianificazione, l'analisi delle precedenti pandemie può fornire informazioni preziose sulle probabili dimensioni dell'impatto.

A.5.1. *Quando avrà luogo la prossima pandemia?*

Gli intervalli di tempo intercorsi tra le precedenti pandemie hanno oscillato tra 11 e 42 anni, senza un andamento definito. L'ultima pandemia è avvenuta nel 1968/69.

A.5.2. *Possibili ceppi virali.*

Le precedenti pandemie sono state causate da virus influenzali di tipo A. In anni recenti ceppi di entrambi i sottotipi A(H1N1) e A(H3N2) hanno co-circolato. La ricomparsa di una componente H2 o N7 è stata prevista come un probabile evento responsabile di una nuova pandemia. Tuttavia, l'evento che ha suscitato e suscita tuttora la maggiore preoccupazione, anche per il suo carattere di novità inattesa, è il passaggio di un virus del sottotipo H5N1 direttamente da aviari domestici all'uomo (Hong Kong 1997). Infatti, ciò rende più probabile l'eventualità della emergenza di altre emagglutinine, finora sconosciute all'uomo, o per trasmissione diretta dagli uccelli o, più pericolosamente, per riassortimento con virus influenzali umani direttamente nell'uomo.

A.5.3. *Previsioni sulla diffusione dell'epidemia.*

Le modalità di disseminazione geografica di una pandemia seguono l'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Questo spiega perché le pandemie più recenti hanno fatto il giro del mondo più rapidamente delle precedenti. In anni inter-pandemici, la diffusione di una nuova variante di un ceppo esistente impiega circa 18 mesi, così da permettere l'incorporazione del nuovo ceppo nel vaccino annuale prima che la malattia si diffonda. I ceppi pandemici del passato si sono diffusi in tutto il mondo in circa sei mesi. La rapidità di tale disseminazione potrebbe far credere che in caso di pandemia influenzale non ci sarà il tempo necessario per prendere le necessarie misure preventive, e in particolare per l'allestimento di un vaccino monovalente «ad hoc». Tuttavia, la storia delle pandemie passate ci dice che esse si sono diffuse a ondate successive, con un intervallo di 12-18 mesi tra la scoperta del primo caso e l'estinzione della variante pandemica. Inoltre, la disseminazione geografica di una pandemia può essere variabile, potendosi presentare come casi isolati, sporadici, localizzati o disseminati. È possibile quindi prevedere che in caso di pandemia, il vaccino non potrà essere allestito per la prima ondata, ma sarà possibile ricorrere farmaci anti-virali e ad altre misure di prevenzione non specifiche.

Tipicamente, i nuovi virus influenzali sono comparsi in Estremo Oriente e da lì si sono diffusi nel resto del mondo.

A.5.4. *Periodo dell'anno.*

L'influenza pandemica può fare la sua comparsa in qualunque momento dell'anno e non necessariamente durante la normale stagione influenzale (novembre-marzo):

Anno		Picco della malattia (dati UK)
1889-90		Gennaio
1918/19	1ª ondata	Luglio
	2ª ondata (la più severa)	Novembre
	3ª ondata	Febbraio
1957/58		Settembre/Ottobre
1968/69	1ª ondata	Marzo/Aprile
	2ª ondata	Gennaio 1970

A.5.5. *Durata dell'attività.*

Nella maggior parte dei casi, le epidemie stagionali hanno una durata di circa 6-8 settimane. Lo stesso si può dire dell'attività influenzale di tipo pandemico (ad es. in UK dove tuttavia nel 1968/69 più bassi livelli di attività sono continuati per 3-4 mesi).Tale considerazione porta alla conclusione che l'intensità dell'epidemia si concentra in un ristretto arco di tempo e, in caso di pandemia, il diffondersi della malattia sarà presumibilmente in «ondate» epidemiche.

B) *Scenari e stime impatto in Italia - Andamento epidemie.*

Di seguito viene riportata la schematizzazione dell'impatto di un'epidemia o di una pandemia, facendo riferimento a quanto si è verificato in passato.

Impatto secondo il tipo di epidemia o di pandemia influenzale.

	Emergenza di un ceppo potenzialmente pandmico (scenario 1)	Epidemia di influenza interpandemica (scenario 2)	Pandemia di influenza moderata o grave (scenario 3)	Pandemia di influenza gravissima (scenario 4)
Anno di riferimento	1976	1970 - 1995	1957 e 1968	1918
Incidenza	500 casi (Hilleman 1996)	Francia 1989: 8.6 % popolazione totale (Costagnola 1991)	Europa 1968: 27% della popolazione totale (Ghedon 1994, Stuart Harris 1970)	Francia 40 % popolazione attiva (Hannoun 1995) Mondo da 1/4 a 1/2 Popolazione totale (Ghedon 1994)
Assenteismo scolastico	Nessuno	< 10 % (Hannoun 1977)	50 % (Stuarth Harris 1970)	Non disponibile
Consumo di cure	Nessuno	Belgio 1989: 40 % delle consultazioni medicina generale (Snacken 1992)	Non disponibile	Non disponibile
Consumo di farmaci	Nessuno	Belgio 1993: 26 % di aumento	Non disponibile	Non disponibile
Mortalità diretta e indiretta	1 (Seneca, 1980)	Gran Bretagna 1989: 30.000 (Ashley 1991) Belgio 1989: 4.900 (Snacken 1992)	Europa 70.000 1957 e 30.000 1968 (Nicholson 1992) Mondo 1968 1 milione (Maillard, 1968)	Mondo: 20-40 milioni (Ghedon 1994) Non disponibile
Impatto globale	Nessuno	Francia 1989: Ospedalizzazioni 7.500 Giornate di lavoro perdute: 17.000.000 Giornate di scuola perdute 7.000.000 costo per la società: 17 miliardi di FF	USA 1857: 39 miliardi USA (Ghendon 1994)	

Le raccomandazioni dell'OMS invitano ad elaborare un piano d'azione che si basi su di un tasso di attacco del 25%, ma poiché le conseguenze della comparsa di un nuovo ceppo influenzale sono del tutto imprevedibili, sembra ragionevole individuare alcune situazioni alternative plausibili:

Scenario 1. Un ceppo pandemico è stato individuato ma non è stata segnalata nessuna diffusione pandemica (stato di allerta pandemico), si hanno unicamente casi isolati, limitati ad uno stesso distretto geografico.

Scenario 2. Ci sono segni di diffusione pandemica il cui impatto sarà confrontabile con una epidemia grave ma non con una pandemia; si verificherà un aumento dell'assenteismo scolastico e lavorativo e del numero di visite mediche per infezioni respiratorie acute di almeno il 10%.

Scenario 3. A partire dallo scenario precedente, l'incremento percentuale delle consultazioni del medico di famiglia oscilla tra il 30 e il 50%; si registra un aumento di almeno il 50% della domanda di ricovero ospedaliero totale.

Scenario 4. Tutti gli indicatori superano largamente le cifre che delineano lo scenario precedente e implicano la necessità di utilizzare delle misure eccezionali.

B.1. *Incidenza nella stagione influenzale 2000-2001.*

In Italia l'influenza è una malattia a notifica obbligatoria in classe I solo se il caso viene confermato con l'isolamento virale. Tuttavia la notifica viene effettuata raramente in quanto l'influenza è diagnosticata per lo più su base clinica e raramente confermata con indagini di laboratorio.

Pertanto le notifiche rappresentano solo una piccolissima parte dei casi di influenza che si verificano annualmente e non forniscono stime realistiche sull'incidenza della malattia e sulle caratteristiche delle persone che si ammalano.

Per stimare l'incidenza, a partire dalla stagione 1999-2000, è stata istituita una rete di sorveglianza sentinella epidemiologica e virologica dell'influenza, estesa a tutto il territorio nazionale e basata sui medici di medicina generale e su pediatri di libera scelta (medici sentinella) che, settimanalmente, raccolgono dati sul numero di casi di influenza e forme simil-influenzali osservati nella popolazione generale e li inviano alle Istituzioni di competenza.

I dati forniti dal sistema di sorveglianza nel periodo 42ª/2000-17ª/2001 hanno consentito di stimare che si sono verificati circa 2.650.000 casi di influenza, pari ad un'incidenza di 46 casi/1000 abitanti; nella precedente stagione 1999-2000 la stima è stata di 5.200.000, per un'incidenza di 90 casi/1000 abitanti.

La classe d'età maggiormente colpita è stata, come atteso, quella 0-14 anni.

L'incidenza totale è stata molto bassa nel periodo compreso fra la 42ª settimana del 2000 e la 3ª settimana del 2001, con valori inferiori a 2 casi per 1000 assistiti.

Dalla 4ª settimana l'incidenza è aumentata fino a raggiungere il picco epidemico nella 6ª settimana del 2001, con un'incidenza di 5,5 casi per 1000 assistiti.

Dalla 7ª settimana del 2001 si è osservato un decremento dell'incidenza. Complessivamente si è registrata un'incidenza media dimezzata rispetto all'anno precedente.

Anche l'incidenza per classi d'età ha mostrato valori inferiori rispetto alla stagione 1999/2000, con l'eccezione rappresentata dalla classe d'età 0-14 anni, in cui nelle due settimane di picco (6^a e 7^a del 2001), è stata registrata un'incidenza media rispettivamente di 21,6 e 20,7 casi per 1000 contro un'incidenza di 18,47 casi per 1000 durante la settimana di picco epidemico del 1999/2000. Nella classe d'età bersaglio degli interventi vaccinali sono state registrate incidenze costantemente più basse: nelle settimane di picco si sono registrati 1,4 ed 1,2 casi per 1000 mentre nelle settimane di picco della stagione precedente si sono registrate incidenze di 10,9 e 8,6 casi per 1000.

B.2 *Mortalità (dati italiani).*

La mortalità per influenza, pur rappresentando solo una parte del fenomeno, è sicuramente l'indicatore più robusto della severità della malattia ed è correlata, in generale, alla mortalità per cause respiratorie nei soggetti anziani. L'aumento di mortalità per influenza è associato ad un aumento di mortalità per bronchite, per polmonite e per cause cardiovascolari.

Dal 1969 al 1991, picchi di mortalità attribuibili all'influenza sono osservabili soprattutto negli anni 1969, 1970, 1972, 1973, 1975 e 1977. Nel periodo successivo, dal 1978 al 1991 si sono invece verificate epidemie influenzali più moderate con dei picchi di mortalità negli anni 1980, 1981, 1983.

Nel periodo 1969-91, l'epidemia di maggior entità è stata quella verificatesi nell'inverno del 1969-70, dopo l'introduzione del virus A H3N2 Hong Kong che ha provocato oltre 6.000 morti nel 1969 e oltre 5.000 morti nel 1970. Anche negli anni 1972, 1973, 1975, 1977, la mortalità per influenza è stata piuttosto elevata, superando i 1.500 morti l'anno. Negli anni 1971, 1976, 1980, 1981, 1983 e 1990 la mortalità si è invece mantenuta su livelli più bassi, compresi tra i 1.000 e i 1.500 l'anno. Negli anni rimanenti, non si sono verificate vere e proprie epidemie e la mortalità ha oscillato mediamente tra i 500 e i 600 morti l'anno. Nello stesso periodo i tassi grezzi di mortalità per influenza hanno oscillato tra 0,4 e 8/10.000, per la bronchite tra 21,4 e 31,9 / 10.000, per la polmonite tra 7,5 e il 25,8/10.000, per le malattie cardiovascolari tra il 91,5 e 133,7/10.000. (Vedi figura)
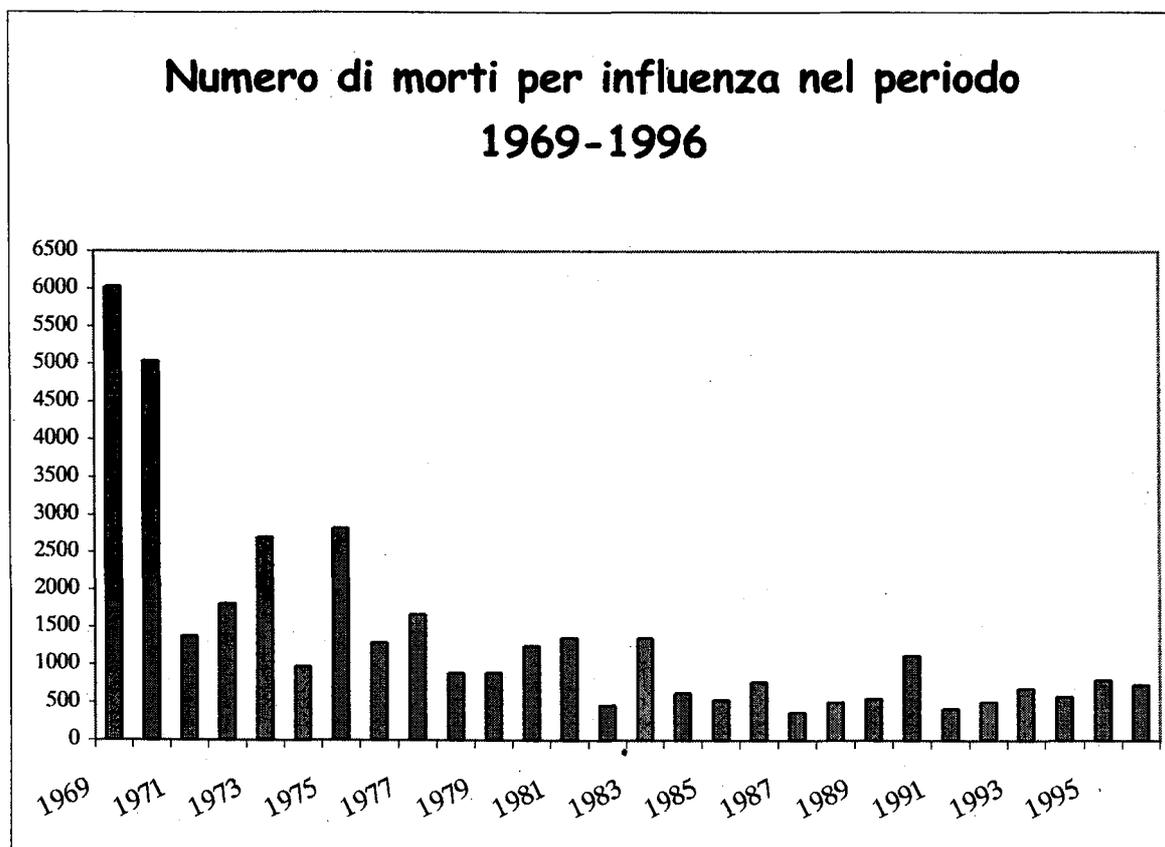
C) *Messa in atto delle misure di prevenzione e controllo per mitigare gli effetti e ridurre morbosità, morbilità e mortalità da influenza.*

È verosimile che, in una situazione pandemica, la prevenzione dell'influenza per mezzo della vaccinazione e/o dell'uso di agenti antivirali possa essere possibile solo in misura limitata. E perciò importante considerare anche i possibili mezzi con cui ridurre la trasmissione dell'infezione.

La riduzione di morbilità e mortalità da influenza si ottiene con la prevenzione, per quanto possibile, e con una ottimizzazione del trattamento dei casi.

C.1. *Vaccinazione influenzale.*

C.1.1 *Vaccini antinfluenzali da utilizzare nelle stagioni epidemiche correnti.*

I vaccini influenzali attualmente in uso sono vaccini trivalenti che contengono antigeni virali derivati da ceppi di virus circolanti sul campo o da loro riassortanti genetici correlati alle più recenti varianti del tipo B e dei sottotipi A/H3N2 e A/H1N1.

Ai fini della produzione dei vaccini, i virus vengono fatti replicare in uova embrionate di pollo, da cui viene raccolto il fluido allantoideo. Le particelle virali sono successivamente purificate, inattivate con mezzi chimici e ulteriormente trattate e purificate in modo da fornire, come prodotto finale, un vaccino che contiene degli antigeni di superficie neuroaminidasi ed emoagglutinina. In situazioni ordinarie, il tempo medio per la produzione dei vaccini antinfluenzali va da 3 a 6 mesi e dipende dalla disponibilità di uova embrionate.

Sono inoltre disponibili vaccini antinfluenzali adiuvati, e sono in corso ricerche per aumentare la resa in produzione mediante l'impiego di particolari linee cellulari per colture virati, che consentano di superare, almeno in parte, i fattori limitanti nella produzione di vaccini:

C.1.2 *Vaccino influenzale da utilizzare in situazione pandemica.*

Nel caso della comparsa di un ceppo di influenza con potenziale pandemico, mentre le modalità di preparazione del vaccino sono essenzialmente le stesse (allestimento su uova embrionate di pollo), il vaccino da produrre è monovalente, contenente cioè gli antigeni emoagglutinina e neuroaminidasi di un solo ceppo virale, (a meno che la comparsa del ceppo con potenziale pandemico coincida con un ciclo epidemico influenzale stagionale e possa quindi essere incorporato nel vaccino trivalente).

C.1.3. *Possibili modi per incrementare la disponibilità di vaccini influenzali.*

Il numero delle dosi di vaccino influenzale, in caso di pandemia, potrebbe essere triplicato se la produzione potesse essere limitata al solo ceppo pandemico (vaccino monovalente) piuttosto che ai tre ceppi abitualmente richiesti per le campagne annuali di vaccinazione. Il periodo di produzione, inoltre, potrebbe essere prolungato nel tempo.

C.1.4 *Dosi di vaccino per soggetto.*

Nei periodi interpandemici, la protezione negli adulti contro l'infezione da parte di varianti prodotte per «drift», è ottenuta con una dose contenente 15 µg di emoagglutinina per ciascun ceppo vaccinale, e la copertura immunitaria è raggiunta entro pochi giorni dalla vaccinazione. I bambini non colpiti dall'influenza in precedenza hanno bisogno di due dosi, a distanza di un mese l'una dall'altra.

L'esperienza passata ha mostrato che in una popolazione che non ha mai incontrato un determinato virus influenzale e le sue varianti, sono necessarie due dosi, somministrate a distanza di almeno due settimane, per conferire un buon livello di protezione. Una copertura efficace può aversi pochi giorni dopo la seconda dose, ma potrebbe richiedere anche 4-6 settimane dopo il completamento della vaccinazione. La protezione conferita dalla vaccinazione dovrebbe durare per circa 9 mesi.

In caso di carenza di vaccino e di necessità di ottimizzare le risorse disponibili la priorità va data alla somministrazione di una sola dose di vaccino, ritenendo che essa possa conferire una parziale immunità e ridurre l'incidenza delle complicanze.

C.1.5. *Raccomandazioni per la vaccinazione influenzale.*

Nei periodi interpandemici, la vaccinazione è fortemente raccomandata per la parte più anziana della popolazione (persone di età superiore o uguale a 65 anni, secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000) e per gli individui di ogni età che, a causa di condizioni patologiche pregresse, potrebbero andare incontro a serie conseguenze per la loro salute qualora contraggano l'influenza.

Durante una pandemia, le priorità di immunizzazione dovranno essere decise in base a diverse considerazioni, compresa la necessità di preservare la funzionalità dei servizi essenziali e il fatto che in questo caso i più alti tassi di morbosità e mortalità potrebbero aversi in gruppi di età diversi da quelli dei periodi interpandemici. La necessità di mantenere in funzione i servizi sanitari e quelli essenziali in genere significa che questi gruppi avranno la precedenza per il vaccino rispetto ai gruppi a rischio a cui è raccomandata la vaccinazione durante i periodi interpandemici.

L'opinione pubblica dovrà essere educata riguardo alle ragioni per cui il vaccino non potrà essere immediatamente disponibile per tutti.

Bisognerà comunque informare l'opinione pubblica e il personale sanitario circa la non totale possibilità di prevenire la malattia della vaccinazione (80 % per i ceppi intrapandemici e 36-52% in caso di nuovo ceppo virale), e della disponibilità ridotta degli antivirali, della crescente farmacoresistenza, degli effetti secondari dei farmaci antivirali così come del loro alto costo.

C.1.6. *Controindicazioni alla vaccinazione influenzale.*

La vaccinazione influenzale è controindicata nei casi di ipersensibilità verso i componenti del vaccino specificamente indicati per ogni prodotto presente in commercio.

L immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

C.2. *Acquisto dei vaccini.*

Livello Regionale
(coordinamento assicurato dallo Stato ai sensi dell'art. 114, punto 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

C.3. *Acquisto farmaci antivirali.*

Livello Statale - Regionale
(coordinamento secondo decreto legislativo n. 112/1998).

Nella stesura dei Piani Pandemici Regionali, vanno considerati: censimento strutture, capacità, flessibilità ai fini di una programmazione e gestione del ricorso al ricovero ospedaliero.

C.4. *Categorie da vaccinare prioritariamente.*

Durante una pandemia la disponibilità del vaccino, specialmente nelle prime fasi, è limitata.

Ciò obbliga a determinare una graduatoria di priorità sulla base della quale procedere alla vaccinazione della popolazione colpita.

L'ordine delle categorie da vaccinare prioritariamente è riportato di seguito.

Nel periodo iniziale di indisponibilità del vaccino e, comunque, per i soggetti che non potranno essere vaccinati, sarà possibile fare ricorso ai farmaci antivirali ed adottare misure di prevenzione non specifica.

IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

1. Persone addette a servizi essenziali.
   - Personale sanitario di assistenza ai pazienti
     - Personale sanitario addetto ai servizi di diagnosi e cura, dipendenti dal SSN e da case di cura private
     - Medici di medicina generale e pediatri
   - Personale della sicurezza addetto ai servizi di vigilanza.
     - Polizia
     - Carabinieri
     - Finanza
     - Polizia penitenziaria
     - Polizia municipale

TOTALE

2. Personale addetto a servizi di pubblica utilità.
Personale di assistenza case di riposo
Trasporti
Ferrovie
Altri trasporti pubblici (autobus - metropolitane)
Personale addetto ai servizi cimiteriali
Risorse ed energia
Enel produzione
Volontari servizi sanitari ed emergenza
Produzione e/o distribuzione prodotti prima necessità
Industrie a rischio di incidente rilevante
TOTALE

3. Gruppi di popolazione da tutelare.
Persone età > 65 anni
Infezioni croniche età inferiore 65 anni
Diabetici età inferiore 65 anni
HIV positivi
Donne in gravidanza
Persone da 0 a 14 anni
TOTALE

4. Soggetti in età pediatrica (6 mesi-14 anni): questi soggetti sono considerati a rischio non solo perché sono particolarmente vulnerabili, ma costituiscono anche dei propagatori importanti della malattia considerando la loro più lunga contagiosità e l'impossibilità di controllare tosse/starnuti.

5. Persone a rischio (gruppo 3): a seconda della disponibilità dei vaccini, questa tappa sarà simultanea o successiva alla vaccinazione delle persone prioritarie.

6. Altre persone: se il quantitativo di vaccino disponibile è sufficiente, la vaccinazione delle persone in buona salute, permetterà di evitare le reazioni di panico e limitare il tasso di attacco in queste persone. Questo dovrebbe essere iniziato a partire dallo scenario 3. In caso di produzione insufficiente verrà effettuata la sola vaccinazione selettiva.

Anche se la vaccinazione potrà non costituire la prima misura da attuare, la vaccinazione resta comunque la misura più importante per efficacia protettiva e capacità di limitare la circolazione dell'infezione.

In caso di epidemia moderata (scenario 2), la vaccinazione potrebbe essere limitata alle sole persone a elevato rischio di malattia e addetta ai servizi essenziali, come già avviene annualmente nelle situazioni intraepidemiche.

In caso di epidemia grave (scenario 3) o di situazione catastrofica (scenario 4) la vaccinazione dovrebbe essere resa disponibile a tutte le persone, per cui devono essere individuate le modalità organizzative che consentano la vaccinazione di un elevatissimo numero di persone in un breve periodo di tempo dalla disponibilità del vaccino.

Se la disponibilità di vaccino impedisse di poter proteggere tutta la popolazione, e ci si debba orientare verso la vaccinazione selettiva, fermo restando la necessità di privilegiare la vaccinazione del personale addetto allo svolgimento dei servizi essenziali, l'ordine di vaccinazione che porterà al migliore utilizzo del vaccino disponibile sarà definito anche alla luce delle informazioni disponibili sulle caratteristiche della epidemia.

In caso di risorgenza (riemergenza di un ceppo che circolato in passato, la scelta delle persone da vaccinare potrà basarsi sulla età delle persone in funzione dell'anno di scomparsa del virus.

La distribuzione del vaccino e la gestione della vaccinazioni sarà di esclusiva competenza delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o delle altre amministrazioni direttamente interessate, a garanzia del rispetto delle priorità e dell'equità.

C.5. *Farmaci antivirali.*

Per la profilassi ed il trattamento delle infezioni da virus influenzali è possibile l'impiego di farmaci ad azione antivirali, appartenenti a due diverse classi, raramente usati a questo scopo a causa dei severi effetti collaterali. e non tutti commercializzati in Italia. È probabile che anche tali farmaci siano insufficienti (rimantadina e oseltamivir a tutt'oggi non sono registrati in Italia, ma sono citati per completezza di informazione). I medici saranno informati della politica nazionale riguardo al loro uso in alternativa o come complemento alla vaccinazione.

Amantadina e rimantadina appartengono agli *Inibitori della M2*, attivi esclusivamente nei confronti dei virus influenzali appartenenti al tipo A, ma soltanto la prima è commercializzata in Italia, con specifiche autorizzazioni per l'impiego per la profilassi e la terapia dell'influenza.

Zanamivir ed oseltamivir appartengono agli *inibitori della neuraininidasi*; tali farmaci, di cui solo lo zanamivir è commercializzato in Italia, sono efficaci nei confronti sia dei virus di tipo A che di quelli del tipo B, ma sono stati autorizzati all'immissione in commercio esclusivamente per la terapia dell'influenza negli adulti e nei ragazzi di età superiore a 12 anni, che presentino sintomi tipici della malattia. Non sono stati invece autorizzati per il trattamento profilattico, anche se ne è stato segnalato un certo grado di efficacia a scopo preventivo.

I farmaci antivirali in questione riducono di circa un terzo la durata dell'influenza non complicata ma, ai fini della riuscita del trattamento, questo deve essere iniziato al più presto possibile, e comunque entro due giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Non è stata dimostrata l'efficacia dei farmaci antivirali a base di zanamivir, così come degli altri antivirali (amantadina compresa) nella riduzione delle complicanze maggiori dell'influenza, quali le polmoniti batteriche o virali o l'esacerbazione delle patologie croniche di base, nei soggetti a rischio.

È stata notata l'emergenza di ceppi influenzali mutanti resistenti in pazienti trattati con farmaci appartenenti ad entrambe le classi di antivirali; anche se questo non costituisce, attualmente, un problema di sanità pubblica, potrebbe diventarlo in seguito ad un uso non appropriato e su larga scala dei farmaci antivirali.

Tali farmaci non devono essere considerati un'alternativa alla vaccinazione, ma possono comunque risultare utili nei casi di controindicazione alla vaccinazione influenzale e nelle persone che non si sono vaccinate per tempo, contribuendo essenzialmente a ridurre la durata della malattia e in una certa misura anche a ridurre la diffusione di virus influenzali da malati a sani.

La amantadina non interferisce con la risposta anticorpale, essa può essere consigliata anche a persone ad alto rischio di complicazioni che non abbiano ancora ricevuto il vaccino al momento dell'inizio dell'epidemia influenzale; la chemioprofilassi fornisce in questi casi una protezione passiva nel tempo necessario per la produzione di anticorpi.

La somministrazione deve iniziare prima o immediatamente dopo l'esposizione a contagio e protrarsi per non meno di 6-7 giorni, ma non oltre.

C.5.1. *Indicazioni e precauzioni per l'uso della amantadina.*

L'impiego dell'amantadina è controindicato in caso di ipersensibilità nota al prodotto, in caso di gravidanza accertata o presunta, in caso di età inferiore ad un anno.

Nei pazienti con insufficienza renale è opportuno procedere ad una riduzione del dosaggio dell'amantadina in caso di clearance della creatinina inferiore a 50 mL/min, con sospensione immediata del trattamento in caso di manifestazioni di fenomeni di accumulo o altri eventi avversi.

A causa del declino della funzione renale con il progredire dell'età, il quantitativo giornaliero di amantadina nelle persone di età superiore a 65 anni non deve superare i 100 mg.

La somministrazione di amantadina deve essere accompagnata da un attento monitoraggio per l'individuazione di eventuali eventi avversi in persone con precedenti di episodi convulsivi, con insufficienza epatica, insufficienza cardiaca, ipotensione. La somministrazione contemporanea di antistaminici ed anticolinergici può aumentare l'incidenza di reazioni avverse a carico del sistema nervoso centrale.

C.5.2. *Confronto tra diversi farmaci antivirali per il trattamento dell'influenza.*

	Amantadina	*Rimantadina**	Zanamivir	*Oseltamivir**
Tipo Virus Influenza inibiti	A	A *e* B	A e B	A *e B*
via di somministrazione	orale (compresse)	*orale (compresse, sciroppo)*	inalatoria (aspirazione)	orale *(capsule)*
età minima per cui è autorizzato il trattamento	≥1 anno	*≥14 anni*	≥12 anni	*≥18 anni*
età minima per cui è autorizzata la profilassi	≥1 anno	*≥1 anno*	non approvato per profilassi	*non approvato per profilassi*

* *farmaci non commercializzati in Italia*

C.6. *Vaccino pneumococcico.*

La polmonite da pneumococco è una complicanza frequente dell'infezione da virus influenzale ed è stata responsabile, almeno in alcune epidemie, di circa la metà dei decessi correlati all'influenza.

L'emergenza e l'aumento di fenomeni di chemioantibioticoresistenza di ceppi di pneumococco, rende opportuna l'implementazione della vaccinazione pneumococcica, non solo nelle fasi pandemiche ma anche in quelle interpandemiche.

Il vaccino pneumococcico dovrebbe essere reso disponibile per i soggetti a maggior rischio di complicanze, insieme al vaccino influenzale.

D) *Trattamento dei casi.*

La terapia di base dell'influenza è essenzialmente sintomatica. È consigliabile il riposo nella fase acuta della malattia, e per 24-48 ore dopo la scomparsa della febbre.

Antipiretici, analgesici e decongestionanti nasali per favorire la respirazione possono essere utili nelle forme di influenza non complicate ma con sintomatologia più importante.

Le infezioni batteriche che possono complicare il quadro primario devono essere trattate con idonea terapia antibiotica, tenendo nella debita considerazione i fattori di resistenza antimicrobica.

A tale scopo sono utili protocolli, per il trattamento e l'assistenza di pazienti con complicanze quali polmoniti, per ridurre la morbosità e la mortalità.

Gli antivirali amantadina e rimantadina, oltre a potere essere impiegati per la prevenzione dell'influenza da virus di tipo A in persone che non possono essere sottoposte a vaccinazione, sono attivi, se somministrati molto precocemente (entro 24-48 ore dall'inizio dei sintomi), su febbre e sintomi respiratori riducendone l'intensità e la durata.

A causa dei frequenti effetti collaterali, la somministrazione di tali farmaci richiede cautela ed attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Anche in questo caso bisogna tener presente la possibilità di insorgenza di forme resistenti.

Altri farmaci antivirali utili per il trattamento delle infezioni da virus influenzali di tipo A e di tipo B sono gli inibitori della neuraminidasi: se somministrati entro un massimo di 48 ore dall'insorgenza dei sintomi, riducono di circa un terzo (un giorno e mezzo) la durata delle forme non complicate di influenza. In Italia, il loro uso è autorizzato, al momento attuale, soltanto negli adulti e negli adolescenti al di sopra dei 12 anni di età.

E) *Informazione.*

È prioritario nella redazione del Piano il ritorno delle informazioni e la gestione delle informazioni, che deve essere stabilita nelle modalità dei Piani regionali.

Si dovrà provvedere, per gli operatori sanitari sul territorio, alla diramazione continua di bollettini sull'evoluzione della pandemia e sulle misure intraprese, nonché sulle informazioni da fornire alla popolazione.

F) *Medici di famiglia.*

I medici di famiglia (medici di medicina generale o pediatri di famiglia) - MDF - costituiscono uno degli elementi fondamentali della rete assistenziale che dovrà costituirsi per garantire una efficace assistenza alla popolazione. È impensabile, d'altra parte, che le strutture pubbliche o private possano garantire da sole una efficace assistenza.

Ad essi compete, con la rete dei medici sentinella che si sta costituendo in tutte le regioni, l'identificazione precoce dei primi focolai di infezione, alfine di consentire l'attuazione tempestiva delle misure di intervento previste nelle prime fasi della pandemia. Sarà loro cura, inoltre, di identificare preventivamente i soggetti a rischio di maggiori complicanze sui quali si dovrà intervenire, con la vaccinazione influenzale ed eventualmente pneumococcica o con specifici chemioterapici antinfluenzali, anche se vaccinati, in presenza di virus ad alta virulenza.

Agli stessi medici di famiglia, infine, spetterà il compito di contribuire a ridurre l'allarme nella popolazione consigliando i pazienti ed adottando tutti gli interventi sanitari che permettano di ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri, che dovranno essere riservati soltanto ai casi più gravi.

G) *Piano nazionale di azione.*

Il piano d'azione è elaborato in funzione di due criteri principali:

a) la progressione della pandemia nel tempo e nello spazio;

b) la virulenza e capacità di diffusione del virus.

La scelta di uno scenario non è mai definitiva e dipende dalla evoluzione degli indicatori utilizzati.

Questi ultimi devono essere tali da fornire, in tempi sufficientemente rapidi, dati che permettano di adottare le misure necessarie in tempo utile.

G.1. *Definizione delle fasi identificabili nella emergenza di una pandemia (vedi Allegato 1: Schede fasi piano pandemico).*

Fase 0	Periodo interpandemico
Fase 1	Comparsa di un virus influenzale con una nuova emoagglutinina e/o neuraminidasi (nuovo virus) fuori dall'Italia (Allerta pandemico)
Fase 2	Focolai di influenza causati dal nuovo virus fuori dall'Italia
Fase 3	Nuovo virus influenzale isolato in Italia: pandemia imminente
Fase 4	Influenza pandemica in Italia
Fase 5	Fine della pandemia

L'intervallo tra le fasi 1 e 4 è impossibile da prevedere. La minaccia di una pandemia può non andare oltre la fase 1, come è accaduto con l'influenza suina negli Stati Uniti nel 1976 e con l'influenza H5N1 ad Hong Kong nel 1997. L'intervallo di tempo critico è quello tra le fasi 2 e 3, dal quale dipenderà, per l'Italia, la disponibilità o meno di un vaccino in tempo utile. Nell'eventualità che il nuovo virus compaia per la prima volta in Italia, il piano d'azione partirà direttamente dalla fase 3.

Le fasi 1 e 2 corrispondono alla Fase 0, livelli di preparazione 1-2-3 del Piano pandemico dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

Le fasi 3-4-5 corrispondono alle fasi 1-2-3-4-5 del Piano O.M.S. (vedi Allegato 3).

G.2. *Principali istituzioni e strutture coinvolte.*

Ministero della Sanità.

Direzione generale della prevenzione.

Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Direzione generale degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria.

Istituto superiore di Sanità.

Laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Laboratorio di virologia.

Laboratorio di medicina veterinaria.

Laboratorio di batteriologia e micologia medica.

Regioni.

Assessorati alla Sanità.

Autorità sanitarie locali (AA.SS.LL.).

Direzione generale di prevenzione.

Ospedali.

Medici di medicina generale - Pediatri di famiglia.

Università.

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
Fase 0 **Periodo inter-pandemico**	Circolazione epidemica o sub-epidemica di virus influenzali nella popolazione Riunione annuale del Comitato	MINISTERO DELLA SALUTE **DGP** - Sorveglianza epidemiologica dell'influenza e delle forme simil-influenzali - Emanazione della Circolare annuale contenente indicazioni sui ceppi che verranno utilizzati nella costituzione dei vaccini impiegati nella stagione seguente e le raccomandazioni per l'esecuzione della vaccinazione a categorie particolari ed a soggetti di età superiore o uguale ai 65 anni - Registrazione reazioni avverse a vaccino - Contatti con Paesi dell'UE con l'OMS - Discussione con i produttori e con l'ISS e verifica della immunogenicità dei vaccini sulla base degli studi previsti - Organizzazione di attività di formazione rivolta ai referenti regionali, cui sono affidate le attività di controllo dell'influenza, per facilitare la stesura dei Piani d'emergenza regionali, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. **DGANSPV** Sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella comunità animali Realizzazione di una rete informatica fra servizi veterinari e osservatori epidemiologici periferici Programmi di formazione e addestramento degli operatori sanitari Elaborazione di norme nazionali ed internazionali per import-export animali e prodotti, controlli, etc. Collegamenti con associazioni di categoria (ANAS, UNA, UNIRE), con le organizzazioni e le autorità locali, nazionali, internazionali, con i dipartimenti dei servizi sociali, etc. Supervisione dell'operatività delle strutture centrali e periferiche e degli interventi coordinati con le strutture di Salute pubblica nazionale ed internazionale (OIE/OMS/UE) **DGVMF** - Individuazione di un gruppo di lavoro operativo ad hoc da attivare (in **Fase 1**) in caso di pandemia - Collaborazione con le Autorità sanitarie internazionali, dell'UE e degli Stati membri - Discussione delle problematiche attinenti alla produzione e all'immissione in commercio del vaccino influenzale, nella formulazione annuale, con l'ISS e con le aziende farmaceutiche - Valutazione della immunogenicità e tollerabilità (efficacia e sicurezza) della formulazione annuale del vaccino influenzale per ciascun singolo prodotto medicinale e relativa autorizzazione all'immissione in commercio con procedura nazionale od europea (autorizzazione della variazione di composizione) - Valutazione della immunogenicità e tollerabilità (efficacia e sicurezza) del vaccino influenzale per eventuali nuovi prodotti medicinali e relativa autorizzazione all'immissione in commercio con procedura nazionale od europea (autorizzazione di nuovi prodotti) - Valutazione dell'efficacia e sicurezza di eventuali nuovi farmaci antivirali e relativa autorizzazione all'immissione in commercio - Valutazione dell'efficacia e sicurezza di eventuali nuovi farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza e relativa autorizzazione all'immissione in commercio - Monitoraggio della capacità produttiva e distributiva di vaccino influenzale, farmaci antivirali, farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza - Individuazione, in ambito nazionale ed europeo, dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino influenzale e di semplificazione delle procedure di controllo di Stato attivabili in caso di pandemia

Fase 0 **Periodo inter-pandemico**	Circolazione epidemica o sub-epidemica dei virus influenzali nella popolazione umana	- Individuazione, in collaborazione con le aziende distributrici, dei possibili meccanismi di accelerazione della distribuzione del vaccino influenzale, di farmaci antivirali e di farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza attivabili in caso di pandemia - Individuazione, in collaborazione con le Regioni, dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di acquisto del vaccino influenzale attivabili in caso di pandemia - Attività ispettiva sulle officine di produzione (controllo della qualità) - Attività di sorveglianza sul commercio (controllo della qualità) - Attività di farmacovigilanza (controllo della sicurezza)
		ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
		LEB - Sorveglianza degli indicatori della circolazione dei virus influenzali Indagini ad hoc per la stima delle coperture vaccinali **LV** - Caratterizzazione dei ceppi di virus influenzali isolati nell'uomo in Italia in collaborazione con i LabPer - Addestramento tecnico del personale operante nei LabPer - Accreditamento qualitativo dei Laboratori Periferici - Standardizzazione tecniche di diagnosi rapida alternative all'isolamento - Collaborazione con il centro mondiale dell'OMS per la definizione della composizione annuale del vaccino - Studio dei virus circolanti negli ospiti animali con particolare riferimento alle specie coinvolte nell'emergenza di pandemie nell'uomo - Controllo di stato dei vaccini antinfluenzali e collaborazione con EMEA, con i laboratori di controllo europei e con le ditte produttrici di vaccini **LMV** - Monitoraggio sierologico e virologico dei ceppi isolati nelle diverse specie animali nonché dell'andamento dei focolai di influenza e infezioni similari di origine virale nelle diverse specie recettive, in particolare aviarie e nei suini - Sorveglianza epidemiologica anche promuovendo studi epidemiologci (clinici e molecolari) tesi a favorire l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento delle caratteristiche dei virus isolati e della loro diffusione nel corso delle stagioni inter-epidemiche/epidemiche - Controllo e messa a punto di specifici prodotti immunizzanti - Partecipazione alla stesura dei piani di emergenza in ambito veterinario **LBMM** - Valutazione della sensibilità agli antibiotici degli isolati batterici provenienti da complicanze polmonari da influenza I Laboratori dell'ISS collaborano con il Ministero della Salute alle iniziative di formazione necessarie per la migliore conduzione del Piano.
		REGIONI e Aziende Sanitarie Locali
		Assessorato alla Sanità - Recepimento circolare ministeriale sulla campagna vaccinale antinfluenzale - Gestione dell'offerta della vaccinazione antinfluenzale alle categorie previste dalla circolare - Organizzazione e gestione di sistemi local, incluse le reti di medici sentinella, per la sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza in campo umano e veterinario - Individuazione dei LabPer di riferimento

Fase 0 **Periodo inter-pandemico**		- Stesura del Piano d'emergenza regionale con particolare riferimento alla parte operativa locale - Rilevazione copertura vaccinale - Rilevazione ricoveri/decessi stagione influenzale **AUSL** - Notifica dei casi di influenza (secondo criteri classe I o V - D.M. 15/12/90) - Esecuzione delle vaccinazioni - Attuazione misure di profilassi - Raccolta e trasmissione dati sui casi di reazioni avverse a vaccino **LabPer** - Monitoraggio della malattia influenzale sul territorio - Isolamento dei ceppi di virus influenzale da inviare al LV

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
Fase 1	Comparsa di un nuovo ceppo virale influenzale nell'uomo fuori dall'Italia Riunioni del Comitato Quando un nuovo virus influenzale con un potenziale pandemico è isolato in un altro Paese, l'OMS informa il Centro Nazionale per l'Influenza presso il LV dell'ISS ed il MINSAL affinchè vengano prese le misure di emergenza utili a facilitare l'attivazione del Piano pandemico nazionale	**MINISTERO DELLA SALUTE** **DGP** - Sorveglianza epidemiologica - Riunione Comitato per informazioni e consigli sulle modalità di risposta all'emergenza - Contatti con produttori di vaccini, farmaci antibiotici, antivirali ed altri farmaci essenziali (attività integrata con DGVMF) per definire le modalità di acquisto e distribuzione - Preparazione con le Regioni delle modalità di coordinamento per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini ai sensi del D.L.vo 112/98 - Produzione di materiale informativo destinato alle Regioni per gli operatori sanitari - Preparazione e gestione della campagna informativa **DGANSPV** (Come in fase 0) **DGVMF** - Attivazione del gruppo di lavoro operativo ad hoc - Collaborazione con le Autorità sanitarie internazionali, dell'UE e degli Stati membri - Predisposizione, in ambito nazionale ed europeo, dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino influenzale attivabili in caso di pandemia - Predisposizione, in collaborazione con l'ISS e le aziende produttrici, dei possibili meccanismi di accelerazione/incremento della produzione del vaccino influenzale, di farmaci antivirali e di farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza attivabili in caso di pandemia e relativo monitoraggio della capacità produttiva - Predisposizione, in collaborazione con le aziende distributrici, dei possibili meccanismi di accelerazione della distribuzione del vaccino influenzale, di farmaci antivirali e di farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza attivabili in caso di pandemia e relativo monitoraggio della capacità distributiva - Predisposizione, in collaborazione con le Regioni, dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di acquisto del vaccino influenzale attivabili in caso di pandemia - Elaborazione di materiale informativo destinato alle Regioni per gli operatori sanitari attinente agli aspetti farmacoterapeutici maggiormente rilevanti in caso di pandemia - Elaborazione di comunicati stampa attinenti agli aspetti farmacoterapeutici maggiormente rilevanti in caso di pandemia
		ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' **LEB** - Raccolta, interpretazione e distribuzione dei dati di sorveglianza umana da varie fonti, inclusa l'OMS **LV** - Intensificazione delle attività di sorveglianza virologica per l'isolamento e la caratterizzazione del nuovo sottotipo virale sul territorio nazionale - relazione a livello nazionale (altri laboratori ISS, Ministero della Salute, Regioni, etc.) sulle informazioni in suo possesso relative alla comparsa del nuovo ceppo influenzale - valutazione con il Ministero della Salute delle eventuali strategie vaccinali (disponibilità di un idoneo ceppo vaccinale, potenzialità di preparazione di lotti di vaccino a livello nazionale ed internazionale, definizione delle priorità di vaccinazione, procedure abbreviate per il controllo di Stato)

Fase 1	Comparsa di un nuovo ceppo virale influenzale nell'uomo fuori dall'Italia	- Individuazione delle eventuali strutture laboratoristiche di contenimento per la manipolazione dei nuovi virus - Coordinamento con l'OMS, l'EMEA, le altre Autorità di controllo Nazionali ed i produttori di vaccini **LMV** - Monitoraggio sierologico e virologico dell'influenza e di patologie infettive simil-influenzali nelle diverse specie animali recettive con particolare riferimento alle specie eventualmente coinvolte nel caso.
		REGIONI e UNIVERSITA'
		Assessorato alla Sanità - Attuazione del Piano d'emergenza - Diramazione di un protocollo operativo per le AUSL e le AOSP - Individuazione delle strutture, sanitarie e non, per la distribuzione gratuita dei vaccini - Contatto con associazioni mediche ed infermieristiche di categoria per reclutamento di personale da impiegare nell'esecuzione delle vaccinazioni - Individuazione delle figure referenti per flusso informazioni da periferia a centro **LabPer** - Intensificano l'attività di sorveglianza sulla circolazione dei ceppi influenzali - Seguono l'andamento della malattia influenzale, isolano i ceppi, eseguono indagini sieroepidemiologiche, riportano dati d'incidenza al LEB e inviano i virus al LV.

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
Fase 2	Focolai causati dal nuovo virus al di fuori dell'Italia L'OMS dichiara ufficialmente l'inizio di una nuova pandemia influenzale.	**MINISTERO DELLA SALUTE** **DGP** - Sorveglianza epidemiologica - Recepimento delle raccomandazioni dell'OMS con emanazione di una circolare per le indicazioni sulla composizione e l'uso dei vaccini, qualora disponibili (dosi,schedule) e per il migliore utilizzo degli antivirali disponibili contro il nuovo virus - Informazioni ai viaggiatori che si rechino o che arrivino da zone già colpite - Richiesta formale ai produttori per lo sviluppo e la produzione di vaccini contenenti il nuovo ceppo, indicando la quantità di vaccino necessaria - Discussione modalità per l'accelerazione della produzione - Produzione linee-guida informative **DGANSPV** (Come in fase 0) **DGVMF** - Collaborazione con le Autorità sanitarie internazionali, dell'UE e degli Stati membri - Collaborazione con l'ISS per la messa a punto dei trials pre-clinici e clinici dei vaccini contro il nuovo ceppo - Attivazione, in ambito nazionale ed europeo, dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino influenzale - Valutazione della immunogenicità e tollerabilità (efficacia e sicurezza) del vaccino contro il nuovo virus e relativa autorizzazione all'immissione in commercio con procedura nazionale od europea (autorizzazione della variazione di composizione) - Richiesta, alle aziende produttrici, di attivazione dei possibili meccanismi di accelerazione/incremento della produzione del vaccino influenzale, di farmaci antivirali e di farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza e relativo monitoraggio della capacità produttiva - Richiesta, alle aziende distributrici, di attivazione dei possibili meccanismi di accelerazione della distribuzione del vaccino influenzale, di farmaci antivirali e di farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza e relativo monitoraggio della capacità distributiva - Richiesta, alle Regioni, di attivazione dei possibili meccanismi di accelerazione delle procedure di acquisto del vaccino influenzale **ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'** **LEB/LV secondo competenza** - come in **Fase 1** - identificazione di eventuali candidati per la produzione di un vaccino contro il nuovo ceppo influenzale - messa a punto di trials pre-clinici e clinici dei vaccini contro il nuovo ceppo, attraverso l'identificazione dei centri abilitati a svolgere quei trials e di un gruppo tecnico consultivo responsabile del disegno, coordinamento e svolgimento dei trials - messa a punto di piani per la produzione di vaccino contro il nuovo virus - Controllo di Stato sui lotti di vaccino monovalente - Intensificazione dei contatti a livello internazionale ed europeo (OMS ed EMEA) per gli aspetti virologici e di di produzione dei vaccini - Allerta dei propri centri Periferici di Collaborazione - Identificazione sul territorio nazionale di eventuali altri Laboratori in grado di collaborare all'accertamento diagnostico dei casi di influenza, con particolare riferimento a quelli dotati di strutture di contenimento del rischio biologico (P3) - Partecipazione ad incontri in ambito sovranazionale per la predisposizione di strategie operative comuni da adottare in ambito internazionale e comunitario

		REGIONI e UNIVERSITA'
Fase 2	Focolai causati dal nuovo virus al di fuori dell'Italia	**Assessorato alla Sanità** - Stime sul ricorso all'ospedalizzazione ed organizzazione dei ricoveri **LabPer** - Intensificazione delle indagini di laboratorio sulle sindromi di tipo Influenzale

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
Fase 3	Primo isolamento del virus in Italia	**MINISTERO DELLA SALUTE** **DGP** - Sorveglianza epidemiologica - Esame dei dati clinici disponibili sui tassi specifici d'attacco per età e sulle complicazioni dell'influenza - Accordo con i produttori di farmaci sulle disponibilità per le forniture degli antibiotici e di altri farmaci essenziali - Emanazione di circolare con informazioni sulla possibilità della pandemia e richiami alle Autorità regionali circa la necessità dell'attuazione del piano pandemico, eventualmente aggiornato - Distribuzione di linee-guida informative per gli operatori sanitari - Conferenze stampa e consigli per la popolazione - Informazioni alla popolazione sui rischi dei viaggi in zone già colpite in Italia **DGANSPV (come in fase 0)** **DGVMF** - Intensificazione del monitoraggio della capacità produttiva e distributiva di vaccino influenzale, farmaci antivirali, farmaci utilizzabili nel trattamento delle complicanze dell'influenza - Intensificazione delle attività di controllo della qualità e sicurezza del nuovo vaccino influenzale - Diffusione del materiale informativo destinato alle Regioni per gli operatori sanitari attinente agli aspetti farmacoterapeutici maggiormente rilevanti in caso di pandemia - Diffusione dei comunicati stampa attinenti agli aspetti farmacoterapeutici maggiormente rilevanti in caso di pandemia - Collaborazione con l'ISS e con le aziende farmaceutiche per l'immediata autorizzazione delle modifiche di composizione del vaccino che dovessero essere necessarie a causa di eventuali cambiamenti antigenici
		ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - Coordinamento proprie unità interne (LEB, LV, LMV) per fronteggiare la possibile emergenza - Contatto stretto con il Centro per l'influenza dell'OMS e di Ginevra, di Londra e con l'EMEA: - diagnosi dei casi, informazioni sull'andamento epidemico, sulla diffusione e sulla gravità - discussione delle iniziative a livello comune europeo - definizione di linee-guida per la gestione della pandemia, con particolare riguardo a tipi di sorveglianza in grado di documentare meglio la diffusione e l'impatto del nuovo virus - definizione dei gruppi a più alto rischio di contrarre l'infezione o di sperimentare un quadro clinico severo - valutare il miglior trattamento dei casi **LV** - Intensificazione delle attività di sorveglianza virologica, con particolare riferimento all'identificazione di ceppi virali pandemici sul territorio nazionale - Accordo con il Ministero della Salute sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del nuovo ceppo pandemico - Esecuzione del controllo di Stato dei vaccini antinfluenzali prodotti in Italia, se disponibili, secondo procedure abbreviate previamente stabilite dal Ministero della Salute

		REGIONI e Aziende Sanitarie Locali
Fase 3	Primo isolamento del virus in Italia	**Assessorato alla Sanità** - Acquisto e distribuzione del vaccino (appena disponibile) - Comunicazione dati sulla sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino **AUSL** - Esecuzione gratuita della vaccinazione antinfluenzale alle categorie stabilite come prioritarie - Coordinamento delle strutture, sanitarie e non, nelle quali vengono eseguite le vaccinazioni - Sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino - Indicazioni per il personale sanitario per la gestione dei pazienti e dei ricoveri **LEBPer (come in fase 2)**

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
		MINISTERO DELLA SALUTE
Fase 4	Pandemia di influenza in Italia Il Comitato si riunisce e valuta la situazione di emergenza	**DGP** - Sorveglianza epidemiologica - Monitoraggio nel corso dell'epidemia degli eventuali problemi di disponibilità dei farmaci e vaccini - Sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino - Conferenze stampa - Linee-guida agli operatori sanitari sulle informazioni da fornire al pubblico **DGANSPV (come in fase 0)** **DGVMF (come in fase 3)**
		ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'
		LEB **LV** - Caratterizzazione degli isolati virali più recenti per individuare eventuali cambiamenti antigenici - Coordinamento con il MINSAN, gli altri Laboratori di controllo ed i produttori di vaccino **LBMM** - Sorveglianza sui patogeni batterici e sulla sensibilità agli antibiotici associata con infezioni severe/fatali
		REGIONI e UNIVERSITA'
		Assessorato alla Sanità - Comunicazione dati su andamento e gestione epidemia - Sorveglianza reazioni avverse a vaccino - Dati su ospedalizzazioni/decessi **LabPer (come in fase 2)** - Relazione sui patogeni batterici e sulla sensibilità agli antibiotici associata con infezioni severe/fatali

Fase	Caratterizzata da:	Azioni da intraprendere da parte di:
Fase 5	Fine della prima ondata pandemica in Italia; ulteriori ondate pandemiche; fine della pandemia	**MINISTERO DELLA SALUTE** **DGP** - come in fase 3 e 4 - Continuazione della campagna vaccinale mirante, in questa fase, a coprire le più ampie fasce di popolazione, in vista di una ulteriore ondata epidemica **DGVMF** **- come in fase 4**
	In questa **Fase** gli indicatori epidemiologici della pandemia in Italia saranno tornati ai livelli basali. Tuttavia focolai ed epidemie del nuovo virus saranno ancora in corso in altri Paesi	**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'** **LEB** **LV** - Proseguimento dell'attività di sorveglianza virologica - Controllo di Stato su ulteriori lotti di vaccino antinfluenzale Attività come in fase 3 e 4 **LabPer** - Proseguimento del monitoraggio dei casi di sindrome simil-influenzale che continuano a verificarsi
	Sulla scorta della esperienza passata, è da prevedere il verificarsi di almeno una successiva ondata di focolai causati dal nuovo virus, a distanza di 3-9 mesi dalla epidemia iniziale L'OMS dichiara estinta la pandemia. Tale evento, prevedibile nell'arco di 2-3 anni dal primo isolamento del nuovo ceppo, si verifica quando gli indicatori dell'attività influenzale saranno tornati a livelli interpandemici basali in tutto il mondo, e l'immunità verso il nuovo sottotipo virale si sarà ampiamente diffusa nella Popolazione	**Il Comitato** - valuta l'efficacia ed i risultati dalla messa in atto del piano in questa fase. Tuttavia il monitoraggio, sia degli indicatori epidemiologici che di quelli virologici, rimarrà in stato di allerta. - prepara una relazione per valutare l'efficacia e le lezioni apprese dalla messa in atto del piano, tenendo anche conto delle indicazioni fornite da comitati di esperti riuniti dall'OMS e relative all'impatto globale della pandemia - aggiorna, in conseguenza, il piano nazionale pandemico
Ritorno alla Fase 0	**Ritorno alla Fase 0**	**Ritorno alla Fase 0**

Legenda:

ANAS	Associazione Nazionale Allevatori Suini
AUSL	Azienda Unità Sanitaria Locale
DGANSPV	Direzione Generale degli Alimenti e della Nutrizione e della Salute Pubblica Veterinaria
DGP	Direzione Generale della Prevenzione
DGVMF	Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza
LabPer	Laboratorio periferico
LBMM	Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica
LEB	Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica
LMV	Laboratorio di Medicina Veterinaria
LV	Laboratorio di Virologia
OIE	Organizzazione Internazionale Epizoozie
OMS	Organizzazione Mondiale della Salute
UE	Unione Europea
UNA	Unione Nazionale Avicoltori
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

02A03262

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo successivo per il personale ATA ai sensi dell'art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 marzo 2001 del comparto scuola

Il giorno 8 marzo 2002 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro sulla sequenza contrattuale per il personale ATA, prevista dall'art. 18 del CCNL 15 marzo 2001, secondo biennio economico del comparto scuola, tra:

l'**Aran** nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

e i rappresentanti delle **Confederazioni** :

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

e delle **Organizzazioni Sindacali**:

CGIL/SNS

CISL /Scuola

UIL/Scuola

CONFSAL/SNALS

GILDA/UNAMS

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato contratto relativo al personale ATA del comparto scuola.

PERSONALE ATA

Art. 1.

Profilo di coordinatore amministrativo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo 20 luglio 2000 recepito con decreto 5 aprile 2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell'area del personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo denominato «Coordinatore amministrativo» con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell'area C prevista dal CCNL 26 maggio 1999 della scuola, i cui compiti sono elencati nell'allegato 1. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica soppressa di «responsabile amministrativo».

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall'art. 3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali ed ex settima qualifica funzionale, non inquadrati come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per l'inquadramento nell'area B del personale ATA. Su tale profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'area D ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26 maggio 1999 del quadriennio giuridico e del primo biennio economico del comparto scuola.

Art. 2.

Profilo di coordinatore tecnico

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dell'accordo 20 luglio 2000 recepito con decreto 5 aprile 2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra, provenienti dagli enti locali e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali, è istituito uno specifico profilo ATA denominato «Coordinatore tecnico» i cui compiti sono elencati nell'allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica soppressa di «responsabile amministrativo».

2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo.

3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti dall'art. 3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli assistenti di cattedra, provenienti dagli enti locali e sprovvisti dei coerenti titoli di studio professionali.

Art. 3.

Personale dell'area B

Nell'ambito della piena attuazione dell'autonomia scolastica, i compiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo, in attesa della completa applicazione dell'art. 9, comma 5, dell'accordo 20 luglio 2000, recepito con decreto 5 aprile 2001 e della piena attuazione dell'art. 32 del CCNL 26 maggio 1999, possono anche essere svolti da personale dell'area B, amministrativa e tecnica, individuato quale destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 36 del CCNL 26 maggio 1999, nell'ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.

Art. 4.

Collaboratori scolastici

1. Alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola «anche».

2. Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne, è attribuito il compenso previsto dall'art. 36 del CCNL 26 maggio 1999 e dall'art. 50, comma 5, del CCNL 31 agosto 1999, nell'ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.

Art. 5.

Personale ATA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 10, del CCNL 26 maggio 1999, già in vigore dall'anno scolastico 1999-2000, il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto.

Il presente articolo ha validità esclusivamente a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002.

ALLEGATO 1

C/1 - Profilo: coordinatore amministrativo

Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrative contabili anche con l'utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi; attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato e collaborazione diretta con il direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente di rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.

ALLEGATO 2

C/3 - Profilo: coordinatore tecnico

Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica professionalità nei processi tecnologici, procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione all'area di riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione didattica.

Coordina più assistenti tecnici operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. Effettua direttamente anche operazioni di gestione tecnica ed informatica all'interno della scuola.

Ha funzioni di responsabilità nell'ufficio tecnico o in analoga articolazione funzionale.

Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti condividono l'esigenza di rivedere in occasione del CCNL 2002-2005, l'intero sistema di classificazione del personale ATA.

Le parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del meccanismo delle funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della valutazione dell'anzianità nella tabella di conferimento delle funzioni medesime.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL SCUOLA ALL'IPOTESI DI ACCORDO SIGLATO IL 28 SETTEMBRE 2001 TRA L'ARAN E I SINDACATI DELLA SCUOLA SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL PERSONALE ATA.

La CGIL scuola sottoscrive la presente ipotesi di intesa, per un forte senso di responsabilità verso quel personale ATA transitato dagli enti locali, in attesa dal luglio 2000 di una collocazione certa all'interno del contratto scuola, sia per quanto riguarda le competenze professionali, sia per quanto riguarda la retribuzione.

La stessa esigenza si è posta nei confronti degli gli ex responsabili amministrativi, che non avrebbero potuto trovare alcuna collocazione professionale senza questa sequenza contrattuale. Non ci sono, invece, soluzioni concrete per il restante personale.

Infatti, le rigidità delle indicazioni politiche hanno impedito che la sequenza contrattuale desse risposte certe all'insieme dei problemi degli ATA.

La CGIL scuola dopo la firma del contratto sul biennio economico ha fortemente sostenuto la necessità di giungere ad una soluzione generale dei gravi problemi del personale ATA, ribadendo costantemente questa posizione durante la trattativa.

Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di:

rivedere da subito i criteri di attribuzione delle funzioni aggiuntive che sono risultati inadeguati per il peso dato all'anzianità e per il riconoscimento delle competenze professionali; criteri che invece, con l'art. 3 della sequenza, vengono riproposti per l'attribuzione dei compiti previsti dai nuovi profili dell'area C);

definire con chiarezza le regole per la mobilità professionale del personale dell'area B) in relazione ai nuovi profili dell'area C);

introdurre miglioramenti nell'organizzazione del lavoro divenuta sempre più complessa e ridurre i carichi di lavoro sempre più pesanti anche per la drastica riduzione degli organici attuata dal MIUR.;

portare a compimento la riorganizzazione del modello dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari per la scuola dell'autonomia;

verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche, già menzionate nell'atto d'indirizzo specifico emanato dal Governo, allo scopo di adeguare la retribuzione di questi lavori e di queste prestazioni professionali necessarie per il funzionamento della scuola. Siamo convinti come CGIL Scuola che queste non possono essere riconosciute sufficientemente solo mediante l'attribuzione dell'inflazione programmata.

Salvo significativi ma parziali risultati questi nostri obiettivi non sono stati condivisi e assunti dalla parte pubblica per la chiusura della sequenza contrattuale.

La Segreteria nazionale
della CGIL scuola

02A03220

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651072/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**

	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77